

CLX.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Annunzio della presentazione della relazione sulle operazioni elettorali al collegio di Serrastretta. — Interrogazione del deputato Arrigossi sulle cause che ritardano la soluzione della questione relativa al rimborso dei crediti di alcuni comuni veneti per acquartieramenti militari — Risposte dei ministri per la guerra e per l'interno. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Aggiunta del deputato Catucci all'articolo 175, ritirata dopo osservazioni del relatore Puccini — Si approvano altra aggiunta della Commissione e l'articolo 1 — Obbiezioni del deputato Salaris contro l'articolo 3, che dopo spiegazioni del guardasigilli è ammesso — Osservazioni e istanze del deputato Della Rocca all'articolo 4, e risposte del ministro — Approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Della Rocca, Morrone e Catucci all'articolo 5 — Spiegazioni del guardasigilli — Ritiro degli emendamenti e approvazione degli articoli 5 e 6 — Aggiunta del deputato Samarelli all'articolo 7, appoggiata dal deputato Indelli — Osservazioni del deputato Della Rocca, e spiegazioni del ministro — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta del deputato Samarelli — Spiegazioni del relatore Puccini sopra l'articolo 8 della Giunta — Osservazioni dei deputati Della Rocca, Michelini, Puccini, relatore, Catucci e Auriti, e opposizioni del guardasigilli — Voto motivato svolto dal deputato Serena, ritirato dopo osservazioni del deputato Auriti e del guardasigilli — Rinvio dell'articolo 8 dopo il bilancio dell'interno — Approvazione dell'ultimo articolo dello schema e di aggiunte agli articoli 29 e 31 — Osservazioni del deputato Parpaglia — Proposta di un voto motivato della Commissione, oppugnato dal guardasigilli e dal deputato Auriti, e sostenuto dal relatore — Il deputato De Donno propone un altro voto motivato — Dichiarazioni dei deputati Della Rocca, Puccini, relatore, e De Donno — Il voto presentato dal deputato De Donno è ritirato — Reiezione di quello della Giunta.*

La seduta è aperta alle ore 2 15 pomeridiane.

(Il segretario Pissavivi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. È giunta alla Camera la petizione seguente:

1199. Ventidue cittadini di Polesella, in provincia di Rovigo, proprietari ed esercenti mulini situati sul Po, rappresentano che le quote per la macinazione vennero ultimamente ad essi quasi raddoppiate ed in modo da impedire, anche con minimi proventi, l'esercizio dell'arte del mugnaio, e domandano che, a tenore dell'articolo 44 della legge 13 settembre 1874, si sostituisca al contatore altro congegno meccanico più atto ad accertare il lavoro del mulino.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso la relazione sulle operazioni elettorali del collegio di Serrastretta. Questo rapporto ed i verbali saranno depositati presso la Segreteria della Camera.

L'onorevole Maggi ha chiesto un congedo di otto giorni, per motivi di salute.

(È accordato.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ARRIGOSI.

PRESIDENTE. Prima di entrare nell'ordine del giorno, do la parola all'onorevole Arrigossi per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

svolgere l'interrogazione da lui diretta agli onorevoli ministri della guerra e dell'interno.

Ne do lettura :

« Riproponendo la domanda già fatta nella seduta del 1° giugno, anno corrente, ed allora non esaurita,

« Domando d'interrogare gli onorevoli signori ministri dell'interno e della guerra sulle cause che ritardano la soluzione della questione relativa al rimborso dei crediti di alcuni comuni veneti, tra cui quello di Verona, per acquartieramenti militari dal 1° gennaio 1868 in avanti. »

ARRIGOSI. Colla circolare del 4 giugno 1867 il signor ministro della guerra, in seguito a basi proposte in Consiglio dei ministri, ed ottenutane regolare sanzione, nell'opera della liquidazione degli averi dei comuni per le somministrazioni alle truppe, manteneva nel Veneto e nella provincia di Mantova, i compensi relativi alle truppe di passaggio portati dalla tariffa austriaca annessa alla circolare del 10 luglio 1863, della congregazione centrale veneta.

Per questa tariffa i comuni hanno diritto a due classi di compensi ; prima di tutto al compenso che è dovuto dall'erario, in ordine alla patente imperiale austriaca del 15 maggio 1851; in secondo luogo a quel compenso che è dovuto dal fondo territoriale, in ordine alla tariffa annessa a detta circolare del 10 luglio 1863. Per ottenere questi compensi, i comuni dovevano, quando avevano fatta la somministrazione di oggetti d'acquartieramento o fornito realmente il detto acquartieramento, dovevano, ripeto, consegnare il conto del loro avere corredato dai buoni loro rilasciati dai singoli corpi di truppa. Questa consegna si faceva all'intendenza militare. L'intendenza militare pagava la quota dovuta dall'erario e ritornava ai comuni la dimostrazione delle giornate di alloggio allo scopo che questi comuni potessero, avendo il conto constatato dalla verifica dell'autorità militare, potessero, dico, riscuotere quella tangente che era dovuta dal fondo territoriale.

Si fece così fino a tutto giugno 1869, e per tal modo vennero le contabilità relative trasmesse, dopo verificate dall'intendenza militare, alla Commissione di stralcio del fondo territoriale, dalla quale furono anzi soddisfatte le contabilità a tutto dicembre 1867.

Più tardi però le intendenze militari dichiararono di non ritenersi più autorizzate alla constatazione di questi conti, e dichiararono espressamente essere stato ciò vietato ad esse, col dispaccio 3 dicembre 1869, dal Ministero della guerra.

Per effetto di questo dispaccio ne è venuto dunque che le contabilità del secondo e del terzo tri-

mestre 1869 non poterono ottenere la constatazione delle giornate di alloggio da parte dell'intendenza militare, e non poterono per conseguenza essere avanzate per il pagamento delle quote dovute dal fondo territoriale.

Dunque dal 1° luglio 1869 i comuni non sono più in grado di produrre queste contabilità per poter ottenere ciò che è loro sacrosantamente dovuto, imperocchè, una volta che si mantiene in vigore la patente austriaca del 1851, ne viene di legittima conseguenza che qualcheduno (lasciamo andare adesso il vedere chi sia), che qualcheduno debba pagare la quota che era devoluta per detta patente al fondo territoriale.

La Commissione di stralcio incaricata della liquidazione del fondo territoriale, non poteva trovare di meglio che questa circolare del 3 dicembre 1869 del Ministero della guerra per sottrarsi dal liquidare e pagare i crediti dei comuni a titolo di acquartieramento militare, e ne venne da ciò la conseguenza che, non solo non furono e non poterono essere liquidati i crediti posteriori al primo luglio 1869, ma che quel Comitato lasciò di liquidare anche quelle due contabilità dei primi trimestri del 1869, che gli erano state insinuate, e sospese il pagamento di quelle che avevano tratto all'anno 1868 e che erano state già liquidate. Il fondo territoriale ha trovato, come ho detto, una scusa in questa circolare del Ministero della guerra per non pagare, ma ne ha trovata anche un'altra nell'attuazione della legge comunale e provinciale, imperocchè il Comitato di stralcio del fondo territoriale ha detto: una volta che è stata attuata la legge comunale e provinciale il fondo territoriale è sciolto di diritto, e per conseguenza dal primo di gennaio del 1867 noi non dobbiamo più pagare.

Non è da dire se i comuni insistettero presso il fondo territoriale per avere il pagamento del loro credito, e il fondo territoriale, o meglio, il Comitato di stralcio nicchiò sempre a rispondere; finalmente nel 10 luglio 1872 il Comitato ebbe a dichiarare che col 31 dicembre 1867 cessava in fatto il fondo territoriale veneto; che tale risoluzione era stata presa dai rappresentanti di tutte le provincie nelle sedute del 18 e del 19 dicembre 1867, e che dagli stessi veniva anche determinata la competenza passiva delle spese che a tutto il 31 dicembre 1867 aggravarono il fondo territoriale, tra le quali l'acquartieramento militare, il cui dispendio doveva sostenersi dai rispettivi comuni al pari del trasporto militare, in quanto non fosse indennizzato direttamente dal regio erario. Questa era, a mio avviso, una sapiente ed astuta lavata di mani.

Che cosa ne venne da questo giudizio reso dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Comitato di stralcio del fondo territoriale, con novità d'esempio? Dico con novità d'esempio, perchè è precisamente nuovo l'esempio che la parte in questione giudichi da se stessa la propria causa.

Ne venne che i comuni dovettero sottostare a tutti gli oneri derivanti dalla tariffa austriaca, e che per questa famosa decisione del fondo territoriale furono obbligati, costretti, dirò meglio, a rinunciare a quella parte di compensi che pure erano stabiliti da quella stessa legge in base della quale li si faceva pagare.

Così molti comuni del Veneto, e tra questi il comune di Verona, sono creditori di somme egregie, delle quali non possono venire a capo.

Mi affretto peraltro a dichiarare che le idee del Comitato di stralcio del fondo territoriale si sono un poco modificate, imperocchè oggi il fondo territoriale crede dovuto dal Governo ciò che, secondo la tariffa del 1855, sarebbe stato il debito del fondo territoriale stesso.

Comunque sia, io, nell'interesse del municipio di Verona, ho presentato all'onorevole ministro per l'interno nel 10 marzo 1873 un ricorso perchè questa bisogna avesse finalmente la desiderata soluzione; e siccome io demandava un riscontro, perchè m'interessava di far conoscere al sindaco di Verona, che mi aveva personalmente interessato della cosa, qual esito questo ricorso avesse avuto, così l'onorevole segretario generale d'allora, il signor Cavallini, mi rispose di avere ricevuto il ricorso, e che la pratica avrebbe fatto il suo corso regolare, « ed il Governo, così chiudeva la sua lettera, può esserne ben certo, signor deputato, il Governo farà il dovere suo. »

Dopo questa dichiarazione del signor Cavallini, noi, e dico noi perchè io pure era interessato al buon esito della cosa, abbiamo aspettato, e siamo stati anche indotti ad aspettare da ciò che pareva che il Comitato di stralcio del fondo territoriale avesse presa la cosa con un certo calore.

Diffatti si venne a conoscere che nel 20 marzo 1874 il Comitato di stralcio aveva scritto al ministro dell'interno una lunga nota, nella quale concludeva con queste tre domande: 1° che fosse disposto sulla cassa dell'erario il pagamento di italiane lire 147,585 22, corrisposte dal 1° gennaio 1867 dal fondo territoriale incompetentemente ai comuni a saldo delle quote per spese militari, che per legge stavano a carico del fondo territoriale soltanto fino al 31 dicembre 1866; 2° che fosse fatto luogo ai molti reclami onde a carico dell'erario militare si potessero riscuotere le dette quote che gli incombevano a cominciare dal 1868 e non erano state ancora pagate; 3° che, qualora non si

credesse di lasciare sussistere per queste provincie venete una speciale tariffa per compensi per accuartamenti militari, si dovessero tosto pubblicare anche qui le regie patenti del 1836.

Lungo sarebbe e per fermo noioso l'addurre tutti i motivi coi quali il Comitato di stralcio giustificava queste conclusioni; mi permetterò tuttavia di leggere tre linee, nelle quali tutti si compendiano. Ivi si dice « che, qualora si fosse altrimenti stabilito, queste provincie sarebbero state evidentemente assoggettate ad un'imposta speciale a cui non sono obbligate le altre provincie del regno, ed è pure evidente che la prescritta unificazione d'imposte non sarebbe un fatto, ma una deplorabile mistificazione. » Era da sperare che, dopo una nota così particolareggiata e così energica, si sarebbe fatto qualche cosa, e qualche cosa realmente si è fatto. Si è convocata a Venezia un'adunanza, alla quale intervennero tutti gli interessati e rappresentanti delle provincie, ed alla quale intervennero pure i rappresentanti ministeriali, cioè a dire un rappresentante del ministro dell'interno ed uno del ministro delle finanze.

È naturale, che i rappresentanti delle provincie intervenuti a quest'assemblea battessero sodo nella conclusione esposta dal Comitato di stralcio nella citata nota, e demandassero fosse loro pagato quello che, per la legge del 1851 tuttora in vigore, era loro sacrosantamente dovuto. Però i rappresentanti del ministro dell'interno e delle finanze dissentivano da questa domanda, e non si è venuto a capo di nulla non solo per questi sì e no, ma anche perchè a quella adunanza mancava un rappresentante del ministro della guerra. Oggi siamo precisamente al punto al quale si era all'epoca di quella adunanza, che fu nell'ottobre 1874. Si credeva che la cosa potesse avere una spinta, dal momento che io, nel giugno 1875, ne aveva fatto soggetto di apposita interrogazione ai signori ministri dell'interno e della guerra, ma anche da quell'epoca ad oggi le cose non hanno avanzato di un passo, e si trovano nella medesima condizione nella quale le aveva lasciate quell'adunanza dell'ottobre 1874. Il sindaco di Verona con sua lettera 17 novembre 1875 mi dice nettamente di trovarsi obbligato a raccomandare caldamente a me la cosa, autorizzandomi di fare in proposito anche una nuova domanda, essendo fermamente deciso, di pieno accordo con i sindaci di Mantova e di Udine, di chiamare in giudizio il Governo per ottenere dal tribunale ciò che non si è potuto ottenere, benchè molti anni siano passati da che lo si domanda in linea amministrativa.

Io dunque ho presentato questa domanda d'interrogazione e l'ho svolta, perchè ignoro innanzitutto

quali siano gli ostacoli che si frappongono onde la cosa abbia la desiderata soluzione, perchè sono spinto a farlo da questi comuni i quali non vogliono lasciare ulteriormente sospesa la cosa, tanto più che sono creditori di somme vistose che a questi chiari di luna non possono lasciare nelle tasche dei loro debitori, e perchè in ultima analisi non si abbia da vedere lo sconcio che il Governo chiamato in giudizio abbia da pagare col mezzo dei tribunali ciò che si poteva prima pagare nella via amministrativa, evitando un inutile spreco di tempo e di denaro in atti giudiziari.

Spero che la risposta che mi verrà data dagli onorevoli ministri dell'interno e della guerra sarà soddisfacente, e nella fiducia che mi sarà dato di trasmettere ai comuni miei mandanti una parola che li tranquillizzi e li assicuri che questo credito così vistoso sarà una volta pagato, spero che la questione degli acquartieramenti militari e del relativo pagamento che pende insoluta dal 1° gennaio 1868 si avvii finalmente a quel desiderato scioglimento che alcuni chiamano il principio della fine.

RICOTTI, ministro per la guerra. L'onorevole interpellante ha esposto chiaramente quali erano in passato le condizioni delle provincie venete rispetto ai diritti d'indennizzo per gli alloggiamenti somministrati alle truppe, ed ha poi aggiunto come questi indennizzi siano ancora regolati secondo una legge speciale austriaca che vigeva nel 1866.

Nel resto d'Italia, come la Camera sa, la legge che regola questo servizio dell'indennità che il Ministero della guerra deve pagare ai comuni per alloggiamento delle truppe in marcia o in eventuale dimora nei medesimi è ancora l'antica piemontese del 1836, la quale è stata successivamente promulgata ed estesa alle diverse provincie, mano mano che entrarono a far parte del regno d'Italia. Sol tanto per le provincie venete si fece un'eccezione, ed ivi la legge stessa non fu promulgata nel 1866.

Passata l'epoca dei pieni poteri, questa legge non poteva emanare se non in forza di altra legge votata dal Parlamento; ma allora non si credette opportuno di fare questa proposta al Parlamento, atteso che la legge austriaca accordava un'indennità ben superiore a quella che è concessa dalla legge italiana a tutte le altre provincie del regno, e così i comuni delle provincie venete continuarono anche nel 1866 e 1867 a ricevere le indennità ai termini della legge austriaca. Ma, come ha fatto rilevare l'onorevole Arrigossi, quella legge divideva l'indennità in discorso in due parti: l'una pagata dal Governo, l'altra prelevata dal fondo territoriale, ossia da un fondo particolare formato ed alimentato dal contributo dei vari comuni delle provincie

venete riunite in una specie di consorzio, il quale fondo, come la Camera sa, oltre concorrere al pagamento di queste indennità, sopprimeva pure a talune altre spese d'interesse generale, come al mantenimento di qualche ospedale di pazzi e simili.

Quando sul finire del 1867 fu sciolto quel fondo territoriale, si presentò immediatamente la questione a chi spettava pagare ai comuni creditori la parte d'indennità che era pagata col fondo stesso.

Dopo avere a questo proposito sentito anche il Consiglio dei ministri, l'amministrazione militare stabilì che il Governo avrebbe continuato a pagare la quota, che dal canto proprio dapprima si corrispondeva ai comuni, ma che la parte già contribuita dal fondo territoriale, essendo cessata l'imposta speciale con cui si formava questo fondo, doveva cadere a carico dei comuni.

In conseguenza di questa determinazione, dal 1868 a questa parte i comuni furono rimborsati dal Ministero della guerra in base alla tariffa speciale governativa, e la parte che era sopportata dal fondo territoriale ha naturalmente cessato di essere loro corrisposta. Dietro ciò vi furono dei reclami, ma il Ministero ha mantenuto e mantiene sempre la sua deliberazione in linea amministrativa, ed i comuni non potrebbero altro che ricorrere in via giudiziaria per vedere a chi possa spettare questa seconda parte d'indennizzo.

La questione non è modificata; essa si trova in questi termini, ed il Ministero della guerra non potrebbe prendere un'altra determinazione. Esso crede equa questa soluzione. Ma tale non sembra all'onorevole Arrigossi, il quale non ha però detto chiaramente a chi vorrebbe che spettasse il pagamento di quella parte di indennità che prima era sopportata dal fondo territoriale, che, come ripeto, ha cessato di esistere.

Ma se ne presenta poi una seconda questione ed è questa: perchè alle provincie venete non si estende il decreto-legge del 1836?

A questo proposito, come si ricorderà, già fin dall'anno passato il Ministero ha preso impegno di presentare alla Camera un apposito progetto di legge, e si è pure impegnato di presentare un altro progetto per riformare la legge del 1836. Tale progetto è già pronto, e potrei anche presentarlo alla Camera nella prossima sua convocazione. Visto però che per la sua importanza e per la lunga discussione cui potrebbe dar luogo, difficilmente otterrebbe di essere tosto approvato, così gioverà forse che io mi limiti a presentare il primo, ossia quello che estenderà per intanto alle provincie venete la legge del 1836.

Fin d'ora debbo però fare osservare all'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Arrigossi che la tariffa in base alla quale il Governo paga oggidì le indennità nelle provincie venete non è per nulla inferiore a quella adottata per le altre provincie secondo il decreto legislativo del 1836. Vi è bensì talvolta qualche differenza in più, e talvolta in meno; in complesso però l'amministrazione crede che, applicando alle provincie venete la tariffa del 1836, che è certo il sistema più semplice, essa ne trarrebbe piuttosto utile che svantaggio.

Ed a convincersene basta osservare che, secondo la legge del 1836, il Governo non dà rimborsi se non quando la permanenza delle truppe in un comune supera i tre giorni, mentre che a senso della legge austriaca questa indennità è dovuta fin dal primo giorno.

Un'altra differenza notevole vi è pure per quanto riguarda l'indennità agli ufficiali, la quale nella tariffa del 1836 è di lire 0,40 per ogni giornata, mentre in quella austriaca, anche per la sola parte che spetta al Governo, esclusa cioè la quota che spettava al fondo territoriale, supera lire 0,50. All'opposto, mentre la tariffa del 1836 è di centesimi 2 ciascuna giornata per i soldati, quella austriaca ne dà invece solamente 1 1/2.

Tutto calcolato adunque è difficile di vedere e di dire *a priori* se la tabella del 1836 sia più vantaggiosa ai comuni, od allo Stato, onde l'amministrazione non avrebbe certamente avuta nessuna difficoltà, sia dal lato dell'economia che da quello della semplicità di estendere alle provincie venete la tariffa del 1836, sempre quando ne avesse avuta facoltà. Ma questa facoltà non potendo averla che con una legge speciale, il Governo, come già dissi, si riserva di presentarne il relativo disegno dopo le prossime vacanze.

L'onorevole Arrigossi si è poi trattenuto alquanto sopra una certa circolare del 3 luglio 1869 del Ministero della guerra, la quale disponeva che le contabilità date dai comuni, per la liquidazione dei crediti verso il Governo, non fossero loro restituite, impedendo così ai medesimi di farsi rimborsare la parte che loro spettava sul fondo territoriale.

Anzitutto osservo all'onorevole Arrigossi che, quando non esistono speciali decreti, come in questo caso, allorchè dai comuni si presentano reclami che hanno fondamento, il Governo, riconoscendone l'opportunità, acconsente di buon animo a modificare le disposizioni date; prova ne sia che avendo alcuni comuni fatta questa richiesta, il Ministero vi ha aderito, non senza però fare loro osservare che il fondo territoriale, avendo cessato di sussistere col 1° gennaio del 1868, diventava perfettamente inutile la restituzione delle contabilità, che prima era di una necessità indispensabile.

Ciò non pertanto queste contabilità furono comunicate a quei comuni che ne fecero richiesta; e tra gli altri ricordo il comune di Verona che ne ha fatto richiesta non è gran tempo (credo nel 1874), e tosto gliene venne fatto l'invio.

Conchiudendo adunque, io ripeto che non ho alcuna difficoltà ad estendere la legge del 1836 alle provincie venete; ma siccome non posso farlo che quando vi sia autorizzato da un'apposita legge, così mi riservo di presentarne il relativo progetto alla Camera dopo le sue ferie natalizie.

In quanto però ad obbligare il ministro della guerra e l'amministrazione governativa in genere a corrispondere ai comuni dal 1° gennaio 1868 in poi le indennità per alloggiamenti militari in base alle tariffe del decreto austriaco, compresa in esse la parte che spettava al fondo territoriale, io dichiaro che l'amministrazione non crede di esservi tenuta, dappoichè ciò costituirebbe un vero privilegio e una differenza enorme di trattamento tra le provincie venete e le altre provincie del regno; onde, salvo il caso che v'intervenga una condanna di tribunale, essa non addiverrebbe mai ad una tale liquidazione.

L'onorevole Arrigossi ha chiusa la sua interrogazione cercando quasi di far vedere una specie di trattamento tutto a danno delle provincie venete. Io ho già detto alla Camera che, con le tariffe attuali, l'indennità che paga il Governo alle provincie venete è per nulla inferiore a quella che corrisponde alle altre provincie dello Stato. L'onorevole Arrigossi chiede invece per le provincie venete un trattamento grandemente più vantaggioso, un compenso, cioè, che, se era giustificato allorchè i comuni di quelle provincie erano obbligati a contribuire per il fondo territoriale, ora però che quella imposta speciale ha cessato diventerebbe una vera ingiustizia. Perocchè, mentre alle altre provincie si corrispondono quaranta centesimi per ogni giornata di alloggio di ufficiale, alle provincie venete si dovrebbe invece pagare circa una lira e mezza; e così proporzionalmente per la truppa. Conseguentemente il Governo, con tale sistema, avrebbe a carico per le provincie venete una spesa tripla di quella che sostiene per le altre provincie dello Stato, mentre percepisce da tutte uguali imposte.

Quindi io non posso accettare la proposta dell'onorevole Arrigossi, e dichiaro che il Ministero non s'indurrà a pagare la quota che spettava al fondo territoriale, se non nel caso che vi venga assolutamente condannato da sentenza di tribunale.

ARRIGOSSI. Mentre io debbo dichiarare che ringrazio l'onorevole ministro della risposta che egli ha dato a quella parte che chiamerò secondaria della mia interrogazione, imperocchè io gli sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

grato dell'affidamento che egli ha dato alla Camera, che anche nel Veneto cesserà quest'anomalia, che cioè la materia degli acquartieramenti militari sia retta da una patente imperiale austriaca, io non posso altrettanto essere soddisfatto della risposta che l'onorevole ministro ha dato alla seconda parte della mia interrogazione.

Bisogna che noi consideriamo la cosa in astratto, e guardiamo anzitutto di non appassionare la questione.

E qui io debbo dichiarare che non ho inteso per nulla di fare una questione veneta, non ho inteso per nulla di domandare a favore delle provincie venete e di Mantova un trattamento diverso da quello che si fa alle altre provincie dello Stato. Io ho posto la questione sopra un altro terreno, e adesso lo dirò.

L'onorevole ministro della guerra ha ben compreso che, se si metteva la questione sul terreno vero su cui l'aveva posta io, sarebbe stata cosa assai difficile per lui il risolverla a suo favore, ed è perciò che egli ha detto nel rispondermi che se si attivasse nelle provincie venete la legge italiana, gli acquartieramenti sarebbero meno pagati di quel che lo sono colla tariffa austriaca.

Ed io gli rispondo: ma, onorevole signor ministro, io non domando di più. Io domando soltanto che sia attivata nelle nostre provincie, come in tutte le altre, la legge attuale italiana, od una legge uniforme su questa materia. Ma, fino a tanto che nel Veneto esiste la patente imperiale austriaca che regola questa materia degli acquartieramenti, io credo, onorevole signor ministro, che non si possa sfuggire da questo dilemma: imperocchè, o si vuole disciplinare la materia degli acquartieramenti colla legge italiana, o colla legge austriaca. Se si accetta la legge italiana, ed allora applichiamo una buona volta, ed i comuni nostri non diranno verbo. Ma finchè si mantiene in vigore la legge austriaca, finchè la legge italiana non è a tutti applicata, siamo alla seconda parte del dilemma, bisogna cioè applicare in tutta la sua estensione la patente imperiale austriaca del 1851. Che cosa dice questa patente imperiale? Essa divide la quota di spese degli acquartieramenti militari in tre parti: ne dà una parte ai comuni, una al fondo territoriale ed una al Governo. Che il Governo paghi la sua parte, sta bene; ma che voglia rovesciare sui comuni la parte che spettava al fondo territoriale, sta male; e non potrà mai trovare giudice che lo appoggi. Dirò anzi che se fosse il caso che si dovesse ricorrere agli atti giudiziari, contro tutte le previsioni dell'onorevole ministro, la sua causa sarebbe perduta, e se fosse qui il caso di potere scommettere, io scommetterei

che il Governo, chiamato in giudizio, dovrà una bella volta pagare.

Quello che è certo si è che i comuni non saranno mai obbligati a pagare più di quella quota che la patente imperiale del 1851 loro espressamente attribuisce e carica sui loro bilanci.

Dunque, ripeto, io non posso essere contento della seconda parte della risposta dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro mi ha fatto debito di non aver posta netta la questione, di non aver delineato bene ciò che io domandava. Ebbene, onorevole ministro, eccomi pronto a spiegarmi di più, se per caso non mi sono abbastanza spiegato nella mia prima interrogazione.

Fra chi verte la questione, di grazia? Forse tra i comuni ed il Governo? Mainò; verte precisamente tra il Comitato di stralcio del fondo territoriale ed il Governo. Il Comitato dice al Governo: dovete pagare voi; il Governo risponde: no, dovete pagare voi. Ora io vi domando a chi dei due io mi devo rivolgere, se al Governo o al Comitato di stralcio del fondo territoriale, cioè, non vi domando altro che sia finalmente risolta questa questione e che io sappia chi deve pagare.

Ma l'onorevole ministro non ha creduto di rispondere analogamente a questa domanda, imperocchè egli non mi ha per anco accennato che sia stata presa una decisione, nè mi ha detto a chi debbano rivolgersi i comuni creditori per essere pagati: ciò vuol dire che sarà necessità per loro di chiamare in giudizio tanto il Governo quanto il Comitato; o l'uno o l'altro pagherà, e così la sarà finita.

CANTELLI, ministro per l'interno. L'onorevole Arigossi per sostenere la sua tesi che il Comitato di stralcio del fondo territoriale, oppure il Governo debbano rimborsare ai comuni delle provincie venete la quota di spesa che sotto l'amministrazione precedente era posta a carico del fondo territoriale per gli alloggiamenti militari, e che quella spesa, in ogni modo, non debba mai gravare sui comuni finchè non sia applicata alle provincie venete la legislazione vigente nelle altre provincie del regno, prende per base del suo ragionamento la patente imperiale del 1851, ma si guarda bene dall'accennare alla Camera le ragioni di quella patente. Egli non ha detto alla Camera a carico di chi stesse la spesa degli alloggi militari prima della patente del 1851. Ora sta in fatto che questa spesa prima del 1851 era a carico dello Stato per quella parte che era determinata dalle sue tariffe, e per l'altra parte era a carico dei comuni. Ed è appunto perchè questo carico naturalmente riusciva più gravoso agli uni che agli altri, a seconda che le truppe stanziava-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

vano più in un comune che nell'altro, che il Governo austriaco pensò di porre a carico del fondo territoriale quella spesa, onde l'aggravio fosse equiparato; ma siccome il fondo territoriale si formava con una sovrimposta, è naturale che non era lo Stato che sopportasse quella spesa, ma erano i comuni, i quali, mediante questa specie di consorzio, distribuivano più equamente sopra tutti la spesa degli alloggi militari.

Ad ogni modo è verissimo che, finchè il fondo territoriale ha esistito, la spesa per gli alloggi militari non fu che per un terzo a carico dei comuni. Ma quando è che il fondo territoriale è cessato? Il fondo territoriale è cessato quando colla legge del 28 maggio 1867 si sono perequate le imposte. Da quel giorno i carichi sono divenuti eguali in tutte le provincie del regno.

La massima che è stata adottata dalla Commissione di stralcio del fondo territoriale, e sanzionata dal Consiglio di Stato, è questa: che le spese, le quali gravavano il fondo territoriale, cessato questo, devono cadere a carico di quegli enti che le sostenevano prima che il fondo territoriale fosse costituito.

Ora, poichè le spese degli alloggi militari erano a carico dei comuni prima che il fondo territoriale fosse costituito, è evidente che, cessato il fondo territoriale, queste spese debbono ritornare a carico dei comuni, come lo sono in tutte le altre parti del regno.

Se dunque si tratta di crediti che i comuni del Veneto abbiano verso il fondo territoriale per epoca anteriore alla perequazione delle imposte, essi hanno diritto di domandarne la liquidazione; ma se quei crediti riguardano un'epoca posteriore, io non credo che possano avere nessun diritto a chiederne il rimborso.

ARRIGOSSÌ. Mi permetterà la Camera che io dica ancora due parole in risposta alla replica che mi è stata fatta dall'egregio ed onorevole ministro dell'interno.

Il signor ministro dell'interno ha incominciato col mettere in guardia la Camera da una sorpresa nella quale, a suo avviso, io l'avrei tratta.

Il deputato Arrigossi, egli dice, è partito dalla patente austriaca del 1851; ma si è ben guardato di indicare quali fossero le leggi che prima di essa regolavano la materia degli alloggiamenti. Ma, domando io, era poi necessario che io richiamassi queste leggi? O mi inganno ben di grosso, o è di intuitiva evidenza che io ho pienamente ragione nel dire che non era punto necessario che io venissi ad indicare le leggi precedenti alla patente austriaca del 1851, perchè mi autorizza a questa

conclusione la semplicissima osservazione che quella che oggi è in vigore è la patente del 1851.

Che cosa importa a noi se prima della patente del 1851 quelli che pagavano erano i comuni? Che cosa importa se nelle tristi giornate del 1848 avevamo i soldati non solo alloggiati nelle case ma anche mantenuti di cibaria e di tutto senza che dessero un soldo? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire forse che la patente del 1851, che è tuttora in vigore nel Veneto, non dovrà essere nel Veneto mantenuta nella sua piena osservanza?

Io non domando altro che questo: domando che la patente del 1851 sia mantenuta nella sua piena osservanza.

Ma, dice il signor ministro, quella patente supponeva l'esistenza del fondo territoriale. Ora quel fondo territoriale non ci è più, per cui dovranno pagare i comuni quello che era dovuto dal fondo territoriale, poichè sapete, dice il signor ministro agli onorevoli miei colleghi, sapete, o signori, che il fondo territoriale non era altro che l'aggregato dei comuni. Anche qui permetta l'onorevole signor ministro che io faccia una rettificazione a quello che egli ha detto, che io dissenta da quello che egli ha concluso, e che io ponga la questione più netta di quello che egli la ha posta. Qui si tratta di 8, 10, 15, 20 comuni che hanno somministrato oggetti di accuartieramento militare, che hanno credito per accuartieramenti militari.

Il fondo territoriale era costituito dall'unione di tutti i comuni del Veneto; dunque il dire: ora che è soppresso il fondo territoriale io non faccio altro in fine del conto che fare pagare ai comuni quello che i comuni stessi uniti in fondo territoriale pagavano prima, non è dire esatto, perchè è come dire, faccio pagare a 18 o 20 quello che prima pagavano in 100 in 200. Dunque torno sempre da capo col dire che la questione ha bisogno di essere risolta, che conviene che il Governo dica definitivamente e chiaramente se egli vuole o no pagare quello che deve, e che doveva pagare il fondo territoriale. Se il Governo non vuole dire questo pazienza; i comuni ricorreranno in giudizio, tanto contro il Governo, quante contro le provincie, e, ripeto, qualcuno fra loro dovrà pur pagare.

MINISTRO PER LA GUERRA. Credo che il Governo abbia già dichiarato più volte ai comuni che dal primo del 1868 egli non intendeva di pagare che le quote al Governo spettanti e non quelle attribuite al fondo territoriale, e mi pare di averlo ripetuto oggi pubblicamente. Onde risulta chiaramente che l'amministrazione militare non intende di prendere altro impegno, se non quando vi fosse condannata dai tribunali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

A me pare che l'onorevole Arrigossi abbia detto abbastanza chiaramente che, secondo lui, le provincie venete ricevono un'indennità di gran lunga inferiore a quella che è corrisposta alle altre provincie. Ora ciò non è esatto, ed io credo che l'indennità sia uguale, e se per avventura vi ha differenza, la differenza sia piuttosto a favore che non a danno delle provincie venete. Fino al 1868 le provincie venete ebbero un'indennità più che tripla di quella che ricevono le altre provincie dello Stato, diversità che era giusta e conveniente colla legge austriaca, dacchè i 2/3 di indennità erano corrisposti da quel fondo territoriale ad alimentare il quale tutti i comuni veneti dovevano concorrere, ma che ora diventerebbe ingiusta dal momento che è cessato il carico di quel contributo.

Devo anche fare osservare alla Camera che a questo riguardo le cose si passano ora assai diversamente che non prima del 1866, poichè sotto il Governo austriaco quasi tutte le truppe in Italia erano costantemente sul piede d'accantonamento, e tutti gli ufficiali avevano l'alloggio a carico del comune. La questione degli alloggi militari era allora un affare gravissimo. Ma tutto ciò è ora interamente cessato. Succede eventualmente che per passaggi di truppa i piccoli comuni debbano somministrare alloggi per tre, quattro o al più cinque giorni; ma nelle grandi città come Verona e Mantova, agli alloggi provvede sempre l'amministrazione militare, ed a quelli per gli ufficiali, provvedono essi stessi: il comune c'entra per niente.

Quindi io credo che sarebbe ingiusto il volere concedere alle provincie venete il diritto ad una indennità molto superiore a quella che si corrisponde alle altre provincie italiane. Ma, come ho già detto, alla riapertura della Camera mi riservo di presentare immediatamente l'opportuno progetto di legge, onde pareggiare intieramente a questo riguardo le provincie venete al resto d'Italia.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Arrigossi è esaurita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Rammenta la Camera che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 175, in ordine al quale essendo stata proposta un'aggiunta dall'onorevole Catucci,

la Commissione si riservò di riferire sulla medesima.

Ora do la parola all'onorevole relatore, perchè voglia riferire in ordine a quest'aggiunta.

PUCCHINI, relatore. La Commissione, per mio mezzo, nell'ultima seduta che tenne riguardo a questa proposta di legge, adempì all'obbligo assunto di fare la sua relazione sull'emendamento dell'onorevole Catucci, in guisa che oggi a noi altro non rimaneva che sottoporre alla Presidenza l'emendamento stesso quale fu accettato dalla Commissione, e quale pure venne accolto dall'onorevole ministro. E poichè l'onorevole presidente ha già ricevuto il testo di tale proposta, così crediamo avere completamente esaurito l'ufficio che c'incombeva.

PRESIDENTE. Prima di comunicare l'aggiunta proposta dalla Commissione, sarà bene che io rilegga l'articolo 175.

Questo articolo è così concepito:

« Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

« Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

« Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico Ministero o dai pretori. »

L'onorevole Catucci aveva fatto una proposta aggiuntiva per la quale egli intendeva che agli uscieri mandamentali fosse conferita la facoltà di potere dare esecuzione alle sentenze dei conciliatori.

Questa proposta fu trasmessa alla Commissione, la quale presenta la seguente aggiunta:

« Possono anche (gli uscieri comunali) ove sieno riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti: in questi casi non sarà loro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura. »

Onorevole ministro, accetta quest'aggiunta ?

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io dichiaro di accettarla dacchè l'ho intesa e concordata io stesso colla Commissione.

CATUCCI. Io pregherei la Commissione e l'onorevole guardasigilli che si aggiungesse un'altra sola frase là dove si dice che gli uscieri esigeranno solo la metà delle spese per gli atti di esecuzione, si aggiungesse che questa metà di spese si applichi anche a tutti gli atti relativi ai giudizi di esecuzione.

Io tengo il dubbio, come si è formolato l'articolo, che la metà delle spese pare che sarebbe limitata unicamente agli atti che fanno gli inserimenti relativamente all'esecuzione delle sentenze del conciliatore, e non a tanti altri atti che pur riguardano le dette sentenze, come a dire la spesa dovuta ai testimoni, ai custodi degli oggetti sequestrati, ai periti, ed a tanti altri atti che possono avere luogo nei giudizi di esecuzione, che sogliono essere gravi ed assorbenti. Si lasci pure, ciò che non ammetto, che il pretore giudichi in esecuzione, ma che la spesa sia minima e proporzionata alla pochezza dell'interesse di cui si tratta.

Io vorrei insomma che tutte queste spese relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori fossero diminuite della metà di quello che impone l'attuale tariffa.

PUCINI, *relatore*. L'onorevole Catucci non è completamente soddisfatto di quello che la Commissione, coll'egregio guardasigilli, ha concesso; egli vorrebbe qualche cosa di più; ed io, nel mio segreto, non so biasimarlo. E di fatti quando per lungo tempo si è vagheggiata un'idea, si intende che non si sia paghi se non quel giorno in cui questa idea è tutta tradotta in atto. L'onorevole Catucci vorrebbe che la mitezza della spesa fosse ai litiganti, dinanzi il conciliatore, concessa in tutto quanto lo stadio di opposizione e di esecuzione della sentenza.

Però alla Commissione pare che noi, ciò ammettendo, andiamo a toccare la legge sulle tariffe, e poichè per la tariffa vi è già un progetto, sul quale una Commissione dovrà riferire, pare molto opportuno che a quel momento e a quella occasione riservi l'onorevole Catucci le sue osservazioni e le sue proposte.

Io pregherei pertanto l'onorevole Catucci a volere rinviare la sua proposta e accettare per ora l'emendamento quale è accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Catucci ?

Se insiste, faccia una proposta formale.

CATUCCI. Non insisto. Mi riservo per quando verrà la legge relativa alle tariffe.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta all'articolo 175 come è proposta dalla Commissione, d'accordo col Ministero :

« Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori, ai quali sono adde-
tetti: in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 175.

(La Camera approva.)

Essendo stato sospeso il primo articolo, appunto perchè la Camera deliberasse in ordine all'aggiunta proposta dalla Commissione, lo metto ora ai voti.
(È approvato.)

L'articolo 2 fu già dalla Camera approvato.

« Art. 3. Ogni funzionario, che si crede lesa dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

« I reclami sono decisi dal ministro, sentito il Consiglio di Stato.

« La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per decreto reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali debitamente constatati.

« Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento. »

L'onorevole ministro accetta la modificazione introdotta dalla Commissione nell'articolo 3 ?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto i sei, invece dei tre mesi.

SALARIS. Domando la parola sull'articolo 3.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salaris.

SALARIS. Questo articolo presenta una gravissima questione; ma io non vorrò sollevarla, proponendo la soppressione di alcune parole di quest'articolo.

Si afferma in questo articolo che sarà invariabile la graduatoria, dopo che sarà resa esecutiva con decreto reale.

Ma non ci dobbiamo illudere; questa graduatoria, lungi dall'essere invariabile, sarà sempre variabilissima ed arbitrariamente variabile, perchè nel terzo paragrafo appunto noi spalanchiamo la porta all'arbitrio, conservando tutti i casi che sono previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario.

La Camera non ignora che nell'organismo della

nostra magistratura vi sono due carriere distinte: una del corpo giudicante, e l'altra del Ministero Pubblico. Ora le graduatorie saranno indubbiamente distinte anche per una e per altra carriera, cioè per il corpo giudicante e per il Ministero Pubblico. Poste queste diverse graduatorie, che cosa avverrà? Come si potranno facilmente variare l'una e l'altra graduatoria? Con l'arbitrio, come avveniva in passato; cioè con salti dall'una all'altra carriera.

Suppongasì che un consigliere di appello, il meno anziano, faccia passaggio al Ministero Pubblico, ed acquistata in questa novella carriera la seconda categoria e, questa raggiunta, rientri nel corpo giudicante, egli sorpasserà con un salto più o meno vigoroso tutta la classe dei consiglieri d'appello che lo precedeva. Lo stesso potrà avvenire col passaggio dal Ministero pubblico alla magistratura giudicante. Con siffatti passaggi resterà sempre variabile ad arbitrio del ministro ogni qualunque graduatoria; perchè, quando questa sarà esposta ad arbitrii, non sarà mai una reale garanzia all'anzianità del servizio. Io vorrei che, stabilita una graduatoria, questa fosse intangibile, perchè potesse ogni funzionario misurare da questa i propri diritti; ma io vedo le gravi difficoltà a superare, difficoltà che non è facile vincere.

Ho sentito anch'io non solo lamenti, ma qualche cosa di più di lamento; ho udito dei distinti funzionari parlare il linguaggio degli scoraggiati, solo perchè restarono vittime di saltarellanti che, una volta inferiori in anzianità, seppero con subitanei mutamenti di carriera collocarsi al disopra.

Quindi la Camera non deve illudersi, perchè, conservando tutti i casi previsti dal titolo VII, è certo che questa graduatoria, con mille decreti reali approvata, non sarà certamente invariabile. Ma dovrò proporre la soppressione di queste parole, per modo tale che quasi, colla soppressione di queste parole, restino interdette tutte quelle facoltà ivi permesse al ministro di grazia, e giustizia in forza del titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario? No, mi limiterò solamente ad una cosa, a pregare l'onorevole ministro che questi tramutamenti di carriera non avvengano, se non per imperiosi motivi, non per quel motivo generale di utilità di servizio pubblico, ma per ben altri giusti motivi.

Anche io comprendo, che non sempre si ha l'attitudine a sostenere i pesi del Pubblico Ministero; e naturalmente il magistrato, che pure ha resi molti utilissimi servizi alla giustizia, non deve essere, perchè non si sente più in grado di sostenere le fatiche che incombono a chi sostiene la parte di Pubblico Ministero, allontanato dalla magistratura. A costui certamente non deve chiudersi la porta del

corpo giudicante, ma bisognerà permettere codesti passaggi con molta precauzione, acciò la frequenza non degeneri in abuso e l'abuso non consacrì delle ingiustizie, od alteri, direi, passo passo la graduatoria che lo stesso onorevole ministro di grazia e giustizia avrebbe resa esecutoria ed invariabile con un decreto reale.

Questa è la preghiera, che io rivolgo all'onorevole ministro, e credo che egli l'accoglierà, perchè sentirà, come magistrato, che non può piacere ad alcuno di avere domani superiore quegli che gli è oggi inferiore, ed egli lo sentirà più di tutti appunto, perchè collocato a capo di una suprema magistratura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se ho bene inteso l'osservazione fatta dall'onorevole Salaris sull'articolo 3, parmi ch'egli si sia proposto di mantenere intatta la distinzione delle due carriere, della magistratura giudicante e del pubblico Ministero, e di impedire che dall'una all'altra carriera si facciano passaggi contrari alle disposizioni della vigente legge giudiziaria.

Se questo è il concetto dell'onorevole Salaris, io posso assicurarlo che non introducendo la disposizione dell'articolo 3 nessuna innovazione intorno alle due carriere, ed ai diritti loro rispettivi, così il Ministero si manterrà fedele alla disposizione della legge nell'applicarla.

Si persuada l'onorevole Salaris che non si fanno passaggi dal pubblico Ministero alla magistratura giudicante, nè dalla magistratura giudicante al pubblico Ministero, se non quando concorrono quelle condizioni che sono dalla legge prescritte. E siccome il Ministero si attiene quasi costantemente ed interamente alle proposte della magistratura, e queste proposte vengono fatte da Commissioni dove la magistratura giudicante è in maggioranza, ben comprende l'onorevole Salaris che questi passaggi dal Ministero pubblico alla magistratura giudicante non sogliono avvenire che quando sono reputati o necessari o sommamente utili dalle Commissioni incaricate di presentare le loro proposte al Governo per i movimenti giudiziari.

Avviene non di rado che dal Ministero s'insista perchè si verifichi se a certe determinate cariche si possa provvedere con membri della magistratura giudicante; ed i capi della magistratura sono costretti ad assicurare il Governo che si verifica realmente la necessità di ricercare nel pubblico Ministero degli ufficiali che possano coprire alcune cariche che esigono attitudini speciali.

Avviene pur anche ciò che ha notato opportunamente l'onorevole Salaris, che alcune volte gli ufficiali del Ministero pubblico, logori dal lavoro fati-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

coso che sostengono, hanno acquistato una specie di diritto per passare a funzioni più quiete e tranquille, quali sono quelle della magistratura giudicante.

Queste sono le norme a cui il Governo si è sempre attenuto, ed a cui non mancherà di attenersi in avvenire in cosiffatto argomento.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, metterò ai voti l'articolo 3, secondo la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, n° 2626, è fatta la seguente modificazione:

« I vice-cancellieri delle preture, i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali formano una sola categoria e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire mille, col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado.»

L'onorevole Della Rocca ha la parola.

DELLA ROCCA. (*Della Giunta*) I miei egregi colleghi della Commissione mi permetteranno che io riproduca innanzi alla Camera una proposta che sostenni nel seno della Commissione, la quale in principio l'accolse benevolmente; ma poi spaventata delle conseguenze finanziarie che dall'accettazione della mia idea potevano derivare, inorridita si ritrasse, e disse che bisognava rimandare a miglior tempo l'attuazione della proposta medesima.

Io proponevo alla Commissione e pregava caldamente gli egregi componenti di essa ad accettare che gli impiegati addetti alle segreterie del Pubblico Ministero fossero pareggiati agli impiegati delle cancellerie. Io ragionava così: i sostituti procuratori generali sono trattati ugualmente che i consiglieri delle Corti d'appello, i presidenti di Corte d'appello sono trattati egualmente che i procuratori generali. Il presidente e il vice-presidente di tribunale sono pagati egualmente che il procuratore del Re e i sottoprocuratori regii, quindi gli ufficiali delle segreterie devono essere trattati come i cancellieri ed i vice-cancellieri.

Se vi è una parificazione completa tra i magistrati dell'ordine giudicante e dell'ordine requirante, perchè non ci deve essere ancora una completa parificazione tra gli impiegati del Pubblico Ministero e i cancellieri e gli impiegati delle cancellerie giudiziarie?

• Non prestano forse un servizio egualmente importante gli uni e gli altri? Non debbono subire eguali esami, eguali prove di capacità così gli im-

piegati addetti alle segreterie del Pubblico Ministero che gli impiegati delle cancellerie giudiziarie?

Dunque se le prove di capacità sono le stesse, se i servizi che si prestano sono eguali, il trattamento deve essere anche eguale in conformità dell'eguaglianza di trattamento che esiste tra gli agenti del Pubblico Ministero e quelli che appartengono all'ordine giudicante.

Mi si faceva osservare che i cancellieri, gli impiegati delle cancellerie, prestano non solo un servizio importante, ma soggiacciono ad una responsabilità alla quale non sono soggetti gli impiegati delle segreterie del Pubblico Ministero.

Ed io, fino ad un certo punto, convengo in questa idea.

Però, in risposta, faccio notare che, se i cancellieri hanno una maggiore responsabilità per l'autenticazione degli atti, per la firma che appongono agli atti emanati dalla magistratura presso cui prestano la loro opera e per altre incombenze, essi ne sono largamente compensati dagli emolumenti che percepiscono oltre allo stipendio che riscuotono, secondo la tabella dell'organico giudiziario. Dunque se vi ha maggiore responsabilità, come corrispettivo vi è quell'emolumento che non percepiscono gli addetti alle segreterie del Pubblico Ministero.

D'altronde poi io faceva osservare alla Commissione, e ripeto alla Camera: che l'opera che si presta da coloro che funzionano nelle segreterie del Ministero Pubblico è un'opera molto importante, e che richiede forse maggiore intelligenza di quello che richiede l'opera dei cancellieri. Niuno ignora le molte attribuzioni che hanno gli agenti del Ministero Pubblico; attribuzioni politiche, attribuzioni amministrative e legali.

Gli agenti del Ministero Pubblico debbono regolare e vegliare alla sorte dei detenuti, debbono dirigere e dar corso a migliaia di procedimenti, danno pareri sulle dispense matrimoniali, debbono provvedere per le concessioni del regio *placet* e dell'*exequatur*, debbono provvedere alle nomine dei notai, ed una volta dovevano provvedere altresì alla composizione delle Camere notariali, debbono mandare le rogatorie all'estero, debbono vegliare per tutto ciò che riguarda le successioni dei cittadini morti all'estero, debbono vigilare sulla stampa, debbono sorvegliare l'opera dei magistrati investiti della polizia giudiziaria, debbono vigilare a tutto l'ingente personale delle cancellerie e delle segreterie, il cui destino è regolato dagli agenti del Ministero Pubblico. Ora gli impiegati addetti a questi uffici debbono prestare un'opera intellettuale di aiuto agli agenti del Ministero Pubblico, ed è questa una opera, lo ripeto, di eguale, se non di maggiore im-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

portanza di quella dei cancellieri, i quali sono adde-
tati ordinariamente alla compilazione e scrittura-
zione degli atti, ad autenticare gli originali, a con-
frontarli con le copie ed altre cose che non supe-
rano per rilevanza il lavoro degli impiegati delle
segreterie del Ministero Pubblico.

Ora, se tutto questo è vero, perchè volete retri-
buire un cancelliere o vice-cancelliere con due o tre
mila lire, ed un modesto sostituto segretario ag-
giunto di procura generale con ottocento lire al-
l'anno, da cui, tolta l'imposta di ricchezza mobile,
restano 720 lire all'anno?

Si parla delle condizioni finanziarie; io pure mi
interesso delle circostanze in cui si trova l'erario,
delle gravi condizioni finanziarie in cui ci troviamo,
ma questo interessamento non ci deve poi spingere
fino alla ingiustizia.

Io ricordo all'onorevole guardasigilli che l'onore-
vole ministro per le finanze sa farsi valere quando
si tratta di migliorare la sorte dei suoi impiegati;
egli propone e la Camera approva competente mi-
glioramento delle condizioni degli impiegati che di-
pendono da lui.

Ieri appunto, discutendosi il bilancio della spesa,
abbiamo veduto quante migliaia di lire di più sono
state accordate al ministro per le finanze per mi-
gliorare la sorte degli impiegati del debito pub-
blico e d'altri impiegati che dipendono dal suo Mi-
nistero. Ed in ciò non si fece alcuna osservazione;
mentre all'opposto, quando si tratta della magi-
stratura, degli impiegati dell'ordine giudiziario,
allora vengono in campo tutte le lesinerie.

Io ricorderò all'onorevole guardasigilli quel tal
detto che egli una volta ricordava a me, cioè che

Povera e nuda va magistratura.

Dunque va nuda, ed egli la fa rimanere ancora
nuda, e non pensa per nulla a rivestirla.

La magistratura (compresi tutti coloro che vi
collaborano) è l'ordine più importante dello Stato,
perchè la giustizia è il primo bisogno dei popoli.
Cedant arma togae.

L'onorevole ministro per la guerra, che è pre-
sente sul suo seggio, deve anch'egli ammettere tale
preminenza di coloro che fanno parte dell'ordine
giudiziario, che adempiono all'amministrazione della
giustizia, che, ripeto ancora una volta, è il primo
bisogno dei popoli, e l'ordine giudiziario, da cui
dipende la garanzia della vita, degli averi e della
libertà dei cittadini, è la classe più interessante dei
pubblici funzionari.

Per tutte queste considerazioni io credo che la
Camera e la Commissione, la quale in principio si è
unita alle mie idee, si vorranno compiacere di mi-

gliorare le sorti di questi impiegati del Ministero
pubblico, parificandoli nè più nè meno che agli im-
piegati delle cancellerie, rendendo il segretario del
procuratore generale eguale al cancelliere della
Corte d'appello, e così il vice-segretario eguale al
vice-cancelliere, facendo una parificazione completa
tra l'uno e l'altro ordine di ufficiali giudiziari.

Ma, mi dirà l'onorevole guardasigilli, dove an-
diamo a parare con questa proposta? Ci vorranno
parecchie migliaia di lire d'aumento. Io ho voluto
fare un conto sommario su questo aumento, ed ho
rilevato da una statistica esatta che l'aumento non
oltrepasserebbe le 219 mila lire.

Capisco che si tratta di una cifra cospicua, non
lieve, ma io mi permetto di osservare alla Camera
e all'onorevole guardasigilli che questa maggiore
spesa si potrebbe prelevare da quelle lire 700,000
all'anno di economia che il ministro di grazia e giu-
stizia, con un esempio unico anzichè raro, ha an-
nunciato, per due anni di seguito, alla Camera. Se
dunque da quest'economia di lire 700,000 si detrar-
ranno lire 219 mila per trattare più equamente gli
impiegati delle procure regie e pareggiarli agli im-
piegati delle cancellerie giudiziarie, si farà un'opera
giusta e savia; e non si porterà alcun pregiudizio
agli interessi dell'erario nazionale.

Io faccio osservare alla Camera, come special-
mente gli impiegati della procura generale sono
costretti a vivere nelle grandi città, dove i mezzi di
vita sono molto cari, epperò, oltre l'opera impor-
tante che prestano, debbono ancora spendere molto
per il loro mantenimento.

Laonde io sento il dovere di rassegnare un tale
proposito alla considerazione della Camera; e se
esso non sarà accolto, io mi limito subordinata-
mente a far preghiera acciò si parifichino solamente
i segretari aggiunti delle procure generali ai vice-
cancellieri aggiunti delle Corti d'appello, i quali se-
gretari attualmente hanno un meschinissimo sti-
pendio eguale a quello dei portalettere e degli ap-
puntati di pubblica sicurezza; eppure prestano
un'opera di molta importanza. Dunque si conceda
loro al minimo uno stipendio di lire 1200 all'anno,
ascendendo in sopra rispetto ai maggiori, e la
spesa, secondo i calcoli che ho fatti, non oltrepas-
serebbe alcune decine di migliaia di lire.

Detto ciò, io voglio sperare che così la degnis-
sima Commissione ed il gentilissimo suo relatore,
come l'onorevole guardasigilli vorranno prendere in
favorevole considerazione la mia proposta.

MICHELINI. Siamo sempre a nuove domande di au-
menti di stipendi provenienti da tutte le parti di
questa Camera a favore ora di questi, ora di altri

impiegati. Poco si bada se riescono di aggravio ai contribuenti di già cotanto aggravati.

Il deputato Della Rocca ce ne fa una della quale per ora non possiamo prevedere le conseguenze finanziarie. Io di certo ignoro il numero degli impiegati di cui sarebbero aumentati gli stipendi, e l'ammontare dell'aumento per ciascheduno; nè credo che i miei colleghi trovinsi in migliore condizione di me. Non votiamo l'ignoto.

Il deputato di Napoli domanda che siano aumentati gli stipendi degli impiegati delle segreterie del Ministero Pubblico per pareggiarli a quelli delle cancellerie dei magistrati giudicanti, invocando la eguale importanza dei due uffizi.

Credo che ci sarebbe qualche cosa da dire sopra quest'ultima affermazione, se ci addentrassimo nell'esame dei rispettivi uffizi.

Ma l'onorevole Della Rocca, per appoggiare la sua proposta di aumento di stipendio a favore dei uoi protetti, avvertiva che simili aumenti ebbero luogo a pro di altri impiegati, e citava fra gli altri quelli delle finanze.

Mi pare che questo argomento zoppichi alquanto, perchè, ove si fosse fatto male in un caso, non vi sarebbe motivo di far male in altri.

Del resto quest'argomento non fa forza nell'animo mio, perchè, avendo respinto quegli aumenti, respingerò pure, malgrado la mia simpatia per l'autore, questo nuovo che ci è proposto, e prego la Camera di respingerlo pure.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ringrazio anzitutto l'onorevole Della Rocca del particolare interessamento che egli dimostra per gli ufficiali dell'ordine giudiziario che compongono le segreterie del pubblico Ministero, i quali certamente sono degni della sua sollecitudine, come di quella della Camera. Ma debbo ad un tempo dichiarare che non posso seguire in questo momento i suoi impulsi generosi. Io vorrei poter migliorare, non solamente la condizione di questa classe di funzionari, ma anche quella di molti altri funzionari dell'ordine giudiziario.

Ho già dichiarato più d'una volta alla Camera, e debbo con dolore ripeterlo, che in generale la nostra magistratura, sia alta sia inferiore, siano i funzionari delle cancellerie siano quelli delle segreterie, sono molto scarsamente retribuiti. Sono persuaso che questo sentimento è diviso dalla generalità dei membri di questa Camera come è comune a tutto il paese. Disgraziatamente noi non ci troviamo ancora in condizione da potere soddisfare questo gran debito verso coloro che sostengono le fatiche nobili ed importantissime dell'amministrazione della giustizia. Verrà giorno in cui potremo chiamare ad

esame attento e completo la condizione di tutti i membri dell'ordine giudiziario, e regolare con una misura più equa e più giusta le loro retribuzioni: ma in questo momento bisogna che ci contentiamo di fare quel solo passo, per verità modesto, ma pur utile, che ci è concesso dalle condizioni presenti.

Se l'onorevole Della Rocca si compiacerà di esaminare attentamente l'articolo che ora è in discussione, si persuaderà che con esso si apporta già un qualche miglioramento di condizione anche ad una parte dei membri delle segreterie del Pubblico Ministero. Ed invero voi osserverete, o signori, che con quest'articolo si fanno scomparire i troppo tenui stipendi di 800 e 900 lire, e tutti si portano a 1000 lire; e questo si fa non solamente per gli ufficiali delle cancellerie giudiziarie, cioè pei vice-cancellieri di pretura, pei vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, ma si fa pure pei sostituti segretari aggiunti delle procure generali. Quest'ultima categoria appartiene appunto a quella classe per cui particolarmente si interessa l'onorevole Della Rocca. Noi miglioriamo dunque la condizione non solamente degli ufficiali delle cancellerie, ma anche quella degli ufficiali delle segreterie del Pubblico Ministero.

Rimane però sempre tra queste due classi di funzionari una disparità di trattamento, la quale deriva dai casuali di cui godono gli ufficiali delle cancellerie e di cui non godono gli ufficiali delle segreterie del Ministero pubblico. Ma l'onorevole deputato Della Rocca sa benissimo, come questi casuali sono il compenso di particolari servizi prestati dagli ufficiali delle cancellerie giudiziarie e che non sono prestati dai segretari o dai loro sostituti presso il pubblico Ministero. Quindi non sarebbe nemmeno conforme a giustizia che noi togliessimo questa ricompensa a coloro i quali compiono gli atti a cui la ricompensa è dalla legge stessa corrisposta, per trasferirla ad ufficiali i quali non compiono alcuno di quegli atti che sono dalla legge compensati con questi compensi casuali.

Debbo inoltre fare osservare all'onorevole Della Rocca che i principali uffizi nelle segreterie del pubblico Ministero, soprattutto presso le Corti di cassazione e di appello, sono sostenute da magistrati applicati, i quali godono poi di un trattamento particolare che suol essere superiore a quello non solamente degli ufficiali delle segreterie, ma anche degli ufficiali delle cancellerie. Il Governo è obbligato a prendere questa disposizione per avere presso il pubblico Ministero degli ufficiali che sieno capaci di compiere gli atti più importanti di cui l'onorevole Della Rocca ha fatta l'enumerazione. Si supplisce dunque anche coll'applicazione della legge attuale alla soverchia tenuità della retribuzione de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

gli ufficiali di segreteria del Ministero pubblico, destinandovi dei funzionari i quali per il loro grado godono di uno stipendio maggiore.

Prego quindi l'onorevole Della Rocca a volersi appagare della dichiarazione che io faccio, cioè che mi occuperò specialmente del desiderio che egli ha manifestato, e che a me pure è comune; ed io spero che, progredendo quel miglioramento che già osserviamo nello stato delle nostre finanze, potrà presto avvenire che il ministro della giustizia abbia la fortuna di presentare al Parlamento la proposta dell'onorevole Della Rocca, forse anche allargata e migliorata.

PRESIDENTE. Onorevole Della Rocca, ha fatto una proposta?

DELLA ROCCA. Io ringrazio l'onorevole ministro della conclusione del suo discorso.

Spero che egli sia in grado di mantenere subito la promessa che ha fatto, della quale prendo atto, non colla solita formola di prendere atto, che poi va nel dimenticatoio, ma come una promessa certa ed inconcussa, che io mi permetterò di ricordargli spesso in tutte le circostanze in cui mi sarà possibile, finchè non si tradurrà in atto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed io sarò lieto del ricordo.

DELLA ROCCA. Solamente mi permetto di fargli osservare che la differenza tra gli impiegati di segreteria e quelli della cancelleria non è solo negli emolumenti che sono attribuiti ai cancellieri e non sono attribuiti agli impiegati del Pubblico Ministero, ma consiste ancora negli stipendi. Infatti il vice-segretario della procura generale ha uno stipendio assai inferiore a quello del vice-cancelliere della Corte di appello: il segretario della procura generale ha uno stipendio inferiore a quello del cancelliere della Corte d'appello, e così di seguito. Dunque vi è proprio differenza organica di stipendio, non differenza solamente negli emolumenti che si hanno dagli uni e non si hanno dagli altri.

Quindi io diceva: se il servizio è per lo meno uguale, se gli impiegati della segreteria del Pubblico Ministero meritano anch'essi la considerazione del Governo e del potere legislativo, parificate il trattamento normale degli uni e degli altri.

Questa era la mia modesta proposta; ma per non intralciare il corso di questa legge, che è un minor male in confronto allo stato attuale che tutti deploriamo, piuttosto che avere zero, io mi appago dell'uno, e però non mi ostino in un immediato provvedimento.

Per ora mi acquieto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che credo sieno avvalorate an-

cora dagli altri componenti la Commissione, e non parlo più.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, rileggo l'articolo 4:

« Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, n° 2626, è fatta la seguente modificazione:

« I vice-cancellieri delle preture, i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali formano una sola categoria e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire mille, col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali.

« Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di preture e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali. »

DELLA ROCCA. (*Della Giunta*) Con quest'articolo i vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello sono compresi nello stesso ruolo dei cancellieri di pretura, dei vice-cancellieri di tribunali e dei segretari del procuratore del Re. Questa dei cancellieri aggiunti è una classe quasi anomala che fu creata colla legge del 1865, se non erro, e fu composta degli uffiziali di cancelleria che si chiamavano commessi; erano divisi in diverse classi ed avevano, per la legge napoletana, un trattamento migliore di quello che fu accordato ai vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello. Pure quegli impiegati che si chiamavano commessi entrarono di buon grado nella carriera di vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, malgrado la diminuzione di stipendio, perchè avevano innanzi a sè la bella prospettiva di venire quanto prima promossi a vice-cancellieri titolari di Corte d'appello, e inoltre prestavano un servizio più elevato, più conveniente di altri. Ma essi rimasero poi sempre come una classe isolata ed a sè, divisi in due categorie. Ora verrebbe loro meno la prospettiva d'essere nominati, in un termine discreto, vice-cancellieri titolari, se la proposta dell'onorevole ministro non venisse modificata, perchè

si troverebbero gli ultimi dell'unico ruolo che si vuol fare.

Essendo essi divisi in due categorie e ricavando uno stipendio di 1000 a 1200 lire, si troverebbero per questo alla coda dei cancellieri di pretura ed altri meglio retribuiti, e svanirebbe la speranza che avevano di un più lieto e sollecito avvenire.

In questo stato di cose mi permetto di pregare la Commissione e l'onorevole guardasigilli a voler dichiarare in quest'articolo che i vice-cancellieri di Corte d'appello prendano la loro classificazione a seconda della data della loro nomina, prescindendosi dal maggiore o minore stipendio di categoria.

In questa maniera essi potranno, con giustizia, essere classificati con tutti gli altri funzionari di cui ho parlato, altrimenti questa classifica proposta dall'onorevole guardasigilli si tradurrebbe in una ingiustizia, in sfregio quasi di questi tali vice-cancellieri aggiunti, i quali non avrebbero più nè prospettiva, nè avvenire.

Avrei molto altro a dire ed a spiegare in proposito, ma il tempo incalza, è urgente che questo disegno sia esaurito, epperò fo punto.

Perciò, come conclusione di queste mie poche osservazioni, io propongo alla Camera questa aggiunzione all'articolo testè letto :

« I vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, saranno classificati unicamente secondo l'anzianità di grado. »

Spero che l'onorevole guardasigilli non troverà difficoltà ad accogliere questa aggiunzione, che tende a riconoscere un diritto ed una posizione imprescindibile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bene diceva l'onorevole Della Rocca che la classe dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello è una classe anomala; e veramente se fosse il caso di por mano ad una riforma della legge giudiziaria in questa parte, credo che nulla si potrebbe fare di meglio che depennarla, al pari di quella dei vice-cancellieri aggiunti presso le altre autorità giudiziarie. Voi comprendete infatti, o signori, come sia cosa veramente poco logica l'avere il vicario del vicario nelle funzioni di cancelleria.

Ma non è questo il momento di pensare a riforme più larghe. L'articolo che noi discutiamo non si occupa che di una cosa sola, vale a dire della parificazione degli stipendi.

Attualmente i vice-cancellieri aggiunti di cui parla l'onorevole Della Rocca, non hanno che lo stipendio di 1200 o 1000 lire. Sono divisi in due categorie, delle quali l'una gode dello stipendio di lire 1200, l'altra di lire 1000.

Colla disposizione di questo articolo noi pareg-

giamo questi funzionari a quelli che godono di migliori stipendi, cioè degli stipendi di lire 1800, 1600, 1400 e 1200.

Conseguirà da questa disposizione che i vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello avranno in avvenire un trattamento migliore. Ma l'onorevole Della Rocca teme che rimangano pregiudicati nella loro carriera e che si trovino posposti negli avanzamenti ad altri funzionari che ora sogliono primeggiare.

Osserverò innanzitutto che non è certamente scritto in alcuna parte nella legge che questi vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello abbiano alcuna prelazione sopra gli altri funzionari coi quali verrebbero accomunati quanto allo stipendio. Quello che avviene nell'uso, nella pratica corrisponde probabilmente a quello che dice l'onorevole Della Rocca; ma siccome il Governo ha tenuto finora un conto speciale delle funzioni che esercitano i vice-cancellieri aggiunti nelle Corti di appello, così seguirà a mantenere lo stesso conto per l'avvenire. Applicherà ad essi quelle norme che abbiamo già precedentemente discusse ed approvate intorno al modo di collocare in graduatoria i funzionari che sono divisi in diverse categorie. Nella graduatoria generale, per coloro i quali hanno uno stipendio eguale, si terrà conto della loro anzianità di grado; per coloro poi che hanno diverso lo stipendio, la superiorità dello stipendio sarà la norma prevalente negli avanzamenti di categoria.

Seguendo queste norme, non è da temersi che avvengano delle conseguenze ingiuste e nocive alla condizione in cui si trovano i vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello. Essi continueranno a mantenere la loro posizione di diritto che è creata dalla legge giudiziaria, poichè noi non la mutiamo; in questa parte: acquisteranno un migliore trattamento quanto allo stipendio, e negli avanzamenti non di grado, ma di semplice stipendio, correranno quella sorte che è comune a tutti i funzionari che appartengono ad una classe divisa in diverse categorie di stipendi.

Parmi che con queste spiegazioni siano dileguati i timori manifestati dall'onorevole Della Rocca.

Io lo pregherei quindi di non volere insistere nella sua proposta, la quale mi pare che ingenererebbe qualche difficoltà, invece di escluderla.

MORRONE. A me preme di dare uno schiarimento per questa classe di pubblici funzionari, che l'onorevole Della Rocca giustamente chiamava anomala. Di vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello non ne abbiamo che settantadue; sorsero nel 1866 e furono presi dalla classe dei commessi, perchè allora il personale delle cancellerie si componeva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

di commessi, i quali avevano uno stipendio diviso in tre categorie, cioè di lire 1400, 1000 e 800. Inoltre questi settantadue impiegati non sono in tutte le cancellerie delle Corti d'appello, perchè credo che in quelle dell'alta Italia non ce ne fossero. Furono addetti alle cancellerie delle Corti di appello delle provincie meridionali, ove vi è maggiore affluenza di cause.

La Corte di appello di Napoli con le sue sette sezioni sentì il bisogno di valorosi impiegati, anche per le pubbliche tornate. Ai vice-cancellieri si addissero vice-cancellieri aggiunti, i quali hanno prestato con zelo ed intelligenza l'opera loro, nella speranza di un migliore avvenire in quella dignitosa carriera.

Ora, secondo l'attuale posizione, questi settantadue vice-cancellieri aggiunti si trovano divisi in due categorie collo stipendio di lire 1200 l'una, l'altra di lire 1000.

Che cosa ne avviene? Che, fondendosi queste due categorie in una sola graduatoria col sistema della precedenza per la categoria di stipendio, essi non possono non rimanere che all'ultima categoria. Perciò, se si procura (come osservava giustamente l'onorevole guardasigilli) alla loro classe un vantaggio mettendoli in carriera con la legittima aspettazione a regolari promozioni, fino a raggiungere lo stipendio di lire 1800, pure nella formazione della graduatoria unica, mentre quelli fra essi che hanno lo stipendio di lire 1000 passano subito a lire 1200, gli altri non potrebbero non rimanere alla stessa categoria di lire 1200, cioè all'ultima, malgrado che avessero servito da vice-cancellieri aggiunti da tempo più remoto, di quella cui avessero diritto i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di tribunali, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali.

Coloro dunque i quali hanno già lo stipendio di lire 1200 dovranno essere postergati a coloro i quali sono loro posteriori di nomina.

Evidentemente questi pubblici funzionari hanno fatto una carriera nell'ordine giudiziario, hanno servito in Corti di appello in una sfera più alta e con gelose attribuzioni, in una posizione certamente più dignitosa di quella di un cancelliere di pretura.

Che tutti i funzionari di cui parla questo articolo siano accomunati tra loro in unico rango, lo capisco, lo ammetto, lodo e voto con tutto l'animo questo articolo di legge; ma pare a me che, trovandoci in un periodo, direi così, transitorio, trattandosi di settantadue impiegati, e non più, i quali, secondo me, hanno bene meritato, la proposta che l'onorevole Della Rocca fa, cioè che essi debbano essere classificati unicamente secondo l'anzianità

del grado, non dello stipendio, è tale proposta la quale, per lo meno, allontana la possibilità di conculare interessi gravissimi, carriere già assodate, ed in certo modo allontana il sospetto che avessero demeritato, mentre per verità, almeno per quelli tra essi che hanno servito nella Corte di appello di Napoli, hanno prestato utilmente per lungo tempo il loro servizio.

Per queste considerazioni che io sottometto all'attenzione della Camera, e sulle quali mi permetto d'invocare ancora l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, confido che la Camera voglia farvi buon viso.

PRESIDENTE. Non essendoci proposta...

Una voce dal banco della Commissione. Sì che c'è.

PRESIDENTE. Ma io non ne ho alcuna.

MORRONE. Eccola qui.

PRESIDENTE. Me la trasmetta. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Fusco.

FUSCO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole presidente della Commissione e dallo stesso ministro, io sento il bisogno d'insistere sulla proposta dell'onorevole Della Rocca; e richiamo su di ciò l'attenzione dell'onorevole guardasigilli e di tutta la Commissione, perchè noi involontariamente potremmo oggi commettere una grave ingiustizia a danno di una classe benemerita di funzionari.

Di che si tratta, o signori? Si tratta di settantadue impiegati, i quali oggi fanno una categoria a sè, e sono i vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello. Essi, appunto per essere vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, furono sempre considerati come il vivaio dei vice-cancellieri, e nella gerarchia del personale giudiziario essi sono considerati come coloro che vengono immediatamente dopo i vice-cancellieri ordinari.

Ora, che cosa si farebbe? Unendoli in unica graduatoria, in una graduatoria generale con i cancellieri di pretura, con i vice-cancellieri dei tribunali, i quali nella gerarchia del personale giudiziario sono stati sempre considerati come da meno dei vice-cancellieri aggiunti, essi sarebbero posposti a tutti coloro che, essendo cancellieri di pretura, hanno uno stipendio superiore alle lire 1200. E vedete quale altra anomalia si verificherebbe: che molti di questi infelici commessi, i quali per essere stati livellati in peggio nel 1862, perchè dal percepire uno stipendio di lire 1400 scesero a 1200, e dopo avere perduto quasi un decennio di differenza di stipendio, ora che si tratterebbe di mettere in sodo, o di sistemare la loro posizione, per le promozioni di regola, si vedrebbero un'altra volta parificati in peggio, cioè messi insieme con individui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

i quali, per avere uno stipendio maggiore, sarebbero promossi a preferenza.

Oggi essi stanno da soli, ed è lasciato al giusto criterio del guardasigilli di fare le promozioni a vice-cancellieri di Corte d'appello, sia pigliandoli nella loro classe, od in altra. Ma il giorno in cui voi avrete fatta un'unica graduatoria di questi altri funzionari (e di regola quando si tratta di promozioni nella stessa graduatoria, bisogna tenere presente il grado e lo stipendio), essi *de jure* saranno messi alla coda di tutta quest'unica classe che andrete a formare con disparità di stipendi.

Questa è una flagrante ingiustizia che non potè a meno di eccitare una viva commozione nella classe degli interessati, sino al punto di far pervenire petizioni a taluni deputati. Onde io insisto perchè si prenda in seria considerazione lo stato di questi infelici, essendo assai deplorabile che così spensieratamente noi sanzionassimo un'ingiustizia.

CATUCCI. Faccio anche io eco a quanto i miei amici Della Rocca, Morrone e Fusco hanno detto. Se non che formolerei un'aggiunta all'articolo 5.

Dopo le parole: « per gli effetti della formazione della graduatoria generale, saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco, i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali. »

Dopo queste parole, proporrei quest'aggiunta:

« Però, i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello saranno prima tra loro divisi per ordine d'anzianità nelle nuove categorie, e poscia collo stipendio annesso fusi nell'unica graduatoria generale con le altre classi cui sono pareggiati. »

Questa mia aggiunta trova il suo fondamento di giustizia nel riflesso che i vice-cancellieri aggiunti della Corte di appello dovendosi fondere con altre classi, ognuna delle quali ha quattro categorie, che essi attualmente non hanno, non potrebbe diversamente compiersi il voto della legge, se non dividendosi prima per ordine d'anzianità tra loro nelle nuove categorie, e quindi fondersi nell'unica graduatoria.

A me pare che ciò basti per giustificare la mia aggiunta nell'interesse della classe benemerita dei vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello.

Come mi unisco pure a quanto ha detto il mio amico, onorevole Della Rocca, nell'interesse degli impiegati nelle segreterie del pubblico Ministero che meritano tutta la nostra giusta protezione: su di ciò non mi dilungo, poichè mi riporto a quanto ha detto l'onorevole mio amico Della Rocca.

In questo modo non si toglierebbe a questi funzionari il diritto che hanno mantenuto sino ad oggi in cui si viene a fare una legge generale sull'ordinamento giudiziario.

Se i miei amici Della Rocca, Morrone e Fusco si uniformano a questa mia proposta, io ne sarò loro grato; ad ogni modo io voterò di gran cuore anche quella da essi fatta.

PRESIDENTE. Onorevole Morrone, mantiene la sua proposta, o si unisce a quella dell'onorevole Catucci?

MORRONE. Mi duole di dover dichiarare di non poter accettare la modificazione che propone l'onorevole Catucci, poichè dovrebbesi fare prima una graduatoria tra questi vice-cancellieri aggiunti; dopo fatto questo lavoro, metterli poi nella graduatoria generale.

Pare a me che sia più semplice, più consono al concetto della legge, più facile il metodo che noi proponiamo colla nostra aggiunta. In altri termini, noi riteniamo che questi funzionari pubblici debbano essere collocati nell'unica graduatoria, secondo il loro grado, non avendo riguardo ai loro stipendi.

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, insiste?

CATUCCI. Io non insisto.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione accetta o respinge la proposta dell'onorevole Morrone?

PUCCINI, *relatore*. A nome di alcuni dei componenti la Commissione, mi corre obbligo di fare una dichiarazione. La questione è sorta ieri.

Alcuni, e tra questi io, dei membri della Commissione non hanno avuto tempo di studiarla. Per un sentimento di deferenza verso i colleghi, noi crediamo di non dover esporre nessuna opinione in proposito, imperocchè questa non potrebbe essere il frutto di studi seri come si desidererebbe, e quindi dichiariamo di astenerci da ogni voto in tale controversia.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non esprime alcuna opinione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo opportuno di fare ancora una dichiarazione, prima che si chiuda la discussione su questo punto. Mi pare che i proponenti dell'aggiunta presentata dall'onorevole Della Rocca abbiano di mira questo scopo, d'impedire cioè che le condizioni dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti siano deteriorate...

DELLA ROCCA. Precisamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e che siano deteriorati quanto alla loro carriera; imperocchè, quanto allo stipendio, non può cadere dubbio, mentre l'articolo aumenta lo stipendio.

DELLA ROCCA. Precisamente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dunque prego di riflettere che nella legge giudiziaria non è scritto in nessuna parte, quale sia la posizione di carriera che hanno questi vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello rimpetto agli altri funzionari a cui ora verrebbero pareggiati per lo stipendio. Il Governo però ne suole tenere un conto speciale. Lo ha tenuto per il passato e lo terrà per l'avvenire. A me pare che ora non occorra di scrivere questo nella legge. Miglioriamo per ora la loro condizione materiale; è pur sempre un beneficio. Ma quanto alla loro carriera, voi potete raggiungere lo scopo di conservarla qual'è, senza dichiarare la massima che essi hanno un grado superiore, poichè ciò sta nel fatto, ed è derivato da quella condizione anormale, notata dall'onorevole Della Rocca, ossia dacchè la condizione di questi funzionari è così speciale, che il Governo ha sempre creduto, in via di equità e di convenienza, di tenerne un conto speciale nelle promozioni. E siffatta considerazione si applica singolarmente a quelli che già avevano questa qualità nel tempo passato prima della nuova legge giudiziaria, come anche a quelli che fino al giorno d'oggi l'acquistarono, atteso che essi si trovavano in una condizione più vantaggiosa. Ora io dichiaro che il Governo continuerà a tenere conto di questa condizione, e che non intende punto di mutare le prospettive di carriera che appartengono ai detti funzionari. Parmi che, in seguito a questa mia dichiarazione, gli onorevoli proponenti possano con sicurezza ritirare la loro proposta.

FUSCO. Io prendo atto di questa dichiarazione del signor ministro.

MORRONE. Se le dichiarazioni che fa l'onorevole guardasigilli volessero significare che il grado dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello non è inferiore al grado dei cancellieri di pretura e degli altri, io le accetto, e sono pronto a ritirare l'aggiunta. Spiego la mia idea. Se nella mente dell'onorevole guardasigilli sta che il grado di questi vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello non è inferiore al grado dei cancellieri di pretura e degli altri funzionari di cui è parola nell'articolo, io accetto le sue dichiarazioni, lo ringrazio, e ritiro, anche a nome dei miei colleghi, l'aggiunta che ho presentata.

DELLA ROCCA. Vorrei fare anche io una dichiarazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per soddisfare il desiderio dell'onorevole Morrone, io dichiaro una seconda volta, che con questa disposizione il Governo non intende punto di mutare o deteriorare la condizione dei vice-cancellieri aggiunti presso le

Corti d'appello per ciò che riguarda la loro carriera.

Lieto il Governo di cogliere una occasione per migliorare intanto la loro posizione materiale, la quale, come fu notato, è stata deteriorata dalla legge nuova in confronto dell'ordinamento napoleonico, io non intendo però che, quanto alla carriera, debba essere punto mutata la loro posizione.

Mi pare di non poter fare una dichiarazione più precisa ed appagante di questa.

DELLA ROCCA. Giacchè i miei egregi amici sono tutti contenti delle assicurazioni del ministro, io mi unisco a loro, e con tutta contentezza voteremo quest'articolo. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morrone ritira la sua aggiunta.

L'onorevole Catucci è anch'esso contento?

CATUCCI. Sono contento.

PRESIDENTE. Bene.

Rileggo l'articolo 5 :

« Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, i segretari dei procuratori del Re e i sostituti segretari delle procure generali.

« Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di preture e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. I vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello e dei tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450, e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con decreto reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

« I vice-cancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450, e saranno applicati alle varie preture secondo i bisogni del servizio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

« Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancel-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

leria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

L'onorevole Samarelli ha proposto a questo articolo il seguente emendamento: « meno per ciò che si richiede nel numero 1 dell'articolo 160. »

La parola spetta all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Come ognuno vede, quest'articolo 7 contiene una disposizione transitoria della legge che discutiamo, per provvedere anche agli alunni ed agli scrivani che trovansi attualmente presso le cancellerie giudiziarie. Costoro, per entrare nella carriera, ebbero bisogno, come condizione essenziale, di raggiungere l'età di 18 anni compiuti; per modo che quasi tutti contano oggi almeno circa 20 anni di età. Se dovessero fare gli esami per progredire nella carriera, ossia per essere nominati all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali, dovrebbero fra l'altro giustificare di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, giusta la norma prescritta nel numero 1 dell'articolo 160, che la Camera ha già votato in questa legge. Ma richiedendo ciò da loro, come fa l'articolo 7 in discussione, oltre che si darebbe a questa legge potere retroattivo, si farebbe a questi miseri impiegati una condizione impossibile. Essi sono entrati in carriera allorchè non si richiedeva la licenza ginnasiale o la tecnica; come farebbero ora ad esibirla? Potrebbero forse all'età di 20 e più anni fare i corsi ginnasiali o tecnici per procurarsela?

Quale sarebbe quindi l'effetto pratico della disposizione contenuta nel secondo comma di questo articolo 7, che sottopone evidentemente gli alunni e scrivani di cancelleria nominati prima dell'attuazione della presente legge alle stesse norme stabilite nell'articolo 160, che è stato già votato, fra le quali norme vi è quella della licenza ginnasiale o di scuola tecnica?

Ognuno di voi, onorevoli colleghi, lo può prevedere codesto effetto.

Non potendo costoro rimanere per tutta la loro vita colla qualità di alunno, retribuiti col vile compenso di lire venti a trenta od a quaranta al mese, abbandoneranno inevitabilmente gli uffici delle cancellerie; e queste non trovando a reclutare i nuovi alunni, a condizioni anche più onerose che vengano imposte dal citato articolo 160, si troverebbero assai impacciate nella spedizione degli affari.

Son questi i gravi sconci che io desidero evitare, almeno in parte, col mio emendamento.

Avrei voluto allargare anche di più le mie preghiere verso la Camera in rapporto ai funzionari delle cancellerie; ma siccome le opinioni sono assai

varie su questo argomento, mi limito a chiedere ciò che essendo di una evidente giustizia e convenienza, non sarà certo rifiutato.

Ritornando agli alunni ed agli scrivani di cancelleria, io dunque chiedo solo che coloro i quali sono già nominati a tali uffici, siano dispensati di esibire la licenza ginnasiale o tecnica, allorchè dovranno fare gli esami per vice-cancellieri aggiunti, vice-cancellieri e simile. Restino pure anche per loro le altre condizioni richieste dal ripetuto articolo 160 incluso in questa legge. Il livello degli esami è alquanto elevato, perchè, mentre colla vigente legge devono consistere nella risoluzione di tre quesiti desunti dalle disposizioni dei Codici di procedura e del regolamento giudiziario, relative al servizio di cancelleria, colla nuova legge bisognerà superare un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale, e sulla legge del notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento.

Nondimeno era stato più volte richiesto che si elevasse un poco il livello di codesti esami, oggi specialmente che la istruzione si è diffusa ed allargata per tutte le classi dei cittadini, affinchè fossero più seri, e si avessero impiegati più provetti. Ciò non toglierà che le Commissioni esaminatrici tengano pur conto della condizione di coloro che trovansi già negli uffici di cancelleria prima di questa nuova legge.

Per tutte queste considerazioni io prego l'onorevole Giunta e l'egregio signor ministro ad accettare l'emendamento che propongo a questo articolo 7, che è stato letto dall'onorevole nostro presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Io aveva domandato la parola per proporre lo stesso emendamento che ha poi proposto l'onorevole Samarelli. Non ho quindi altro da aggiungere a questo riguardo.

Solo mi limito a fare una raccomandazione all'onorevole guardasigilli.

Fra gli attuali scrivani ed alunni ve ne sono alcuni che furono chiamati al servizio militare e si trovano attualmente sotto le armi. Costoro sperano, al loro ritorno, di ritrovare il loro posto. Ma la nuova legge renderebbe più difficili gli esami che debbono subire, e si troverebbero quindi in una condizione poco gradevole. Non è possibile che sotto le bandiere abbiano tempo di studiare la procedura civile e tutte le altre materie che la nuova legge richiederebbe.

Io non propongo un'altra aggiunta all'articolo 7, perchè diverrebbe troppo lungo e stemperato. Mi limito a fare una raccomandazione al ministro

guardasigilli che questi poveri giovani, i quali hanno interrotta la loro carriera pel nobilissimo servizio militare, al loro ritorno sieno soggetti ad un esame più equo che sia possibile; in una parola, che sieno loro usati dei riguardi speciali.

Mi vi hanno spinto delle raccomandazioni fattemi da diversi giovani che io ho conosciuto nella mia carriera giudiziaria. Prego perciò l'onorevole guardasigilli che accetti questa mia raccomandazione, e sieno usati benigni riguardi ai giovani scrivani i quali oggi si trovano sotto le bandiere.

PRESIDENTE. Onorevole Romano...

ROMANO. Rinunzio alla parola, perchè voleva dire le cose egregiamente esposte dall'onorevole collega Samarelli.

PRESIDENTE. Onorevole Della Rocca...

DELLA ROCCA. Con l'articolo 254, modificato con la presente legge, è stabilito che gli aggiunti giudiziari concorrano ai posti dei tribunali in competenza dei pretori per un quarto dei posti vacanti; mentre per gli altri tre quarti devono essere preferiti i pretori. Questa innovazione è stata introdotta in vista della importanza delle funzioni dei pretori, e fu ispirata dalla volontà di esaltare la classe di questi funzionari, volontà che si è manifestata da tutti i lati della Camera. E fin qui la cosa va benissimo. Io però debbo richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole guardasigilli sulle condizioni infelicissime in cui sono posti gli aggiunti giudiziari nominati precedentemente a questa legge, i quali avevano una prospettiva assai migliore, poichè per lo passato erano prescelti ai posti dei tribunali, in concorrenza dei pretori per la metà; mentre attualmente debbono concorrere solamente pel quarto dei posti, dunque la loro posizione è deteriorata.

Che questo deterioramento si voglia applicare a quelli che saranno nominati in avvenire aggiunti giudiziari è cosa che sta, perchè quelli che vogliono percorrere questa carriera sanno qual è la prospettiva, qual è la condizione cui debbono soggiacere, se se ne contentano non c'è che ridire; ma che ne debbano essere colpiti quelli che già hanno acquistato il diritto prima di questa legge, che hanno fatto un difficile esame prima di questa sanzione, che prima di questa legge avevano una prospettiva migliore, ciò non mi sembra giusto.

Costoro, secondo me, non debbono essere pregiudicati dalla sanzione della nuova legge, perchè è cosa ovvia, è cosa elementare, è cosa di buon senso che una legge nuova non può ferire diritti acquisiti, non può guastare posizioni che precedentemente si sono ottenute e non può deteriorare i vantaggi a cui si aveva diritto in precedenza della

nuova legge. Perciò vorrei che si dichiarasse formalmente che con questa nuova legge non sono pregiudicati nè punto nè poco i diritti d'anzianità e la prospettiva che avevano gli aggiunti giudiziari prima dell'approvazione dell'articolo di cui io ho fatto parola. E tanto più io ho il debito di fare questa raccomandazione alla Camera e all'onorevole guardasigilli, in quanto che io so per propria scienza quanto utile lavoro prestino gli aggiunti giudiziari, specialmente in taluni tribunali. Io posso affermare che nel tribunale di Napoli gli aggiunti giudiziari sopportano in gran parte il grave peso degli affari di quel tribunale che è così pieno di faccende, di cause, di controversie e di disimpegni forensi.

Gli aggiunti giudiziari mostrano buona volontà, mostrano senno, mostrano istruzione, e veramente sarebbe doloroso se, dopo i lavori prestati, dopo le fatiche durate, essi dovessero essere di gran lunga postergati, ed aspettare da otto a dieci anni, nientemeno, per ottenere la nomina di giudici titolari del tribunale. Per cui conchiudo sperando che, almeno in linea di raccomandazione, l'onorevole guardasigilli accetterà la mia idea, cioè che questa legge in discussione non debba essere applicata agli aggiunti giudiziari nominati precedentemente ad essa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi debiterò con poche parole verso gli onorevoli deputati che hanno presentato alcune osservazioni sopra l'articolo 7.

Cominciando dall'onorevole Samarelli, il quale propone d'introdurre un'aggiunta finale all'articolo, io dichiarerò che non ho nessuna difficoltà ad accettarla poichè quell'aggiunta non è propriamente un emendamento dell'articolo, ma uno schiarimento della disposizione dell'articolo stesso.

L'articolo 7, nella sua seconda parte, provvede agli alunni e scrivani che sono già entrati nelle loro funzioni prima dell'attuazione della legge che discutiamo, e come principio transitorio mantiene le condizioni nelle quali essi si trovano, conservando tutti i diritti di carriera che hanno acquistati. E questo l'articolo 8 dice col richiamare l'articolo 274 della legge giudiziaria, che si trova fra le disposizioni transitorie, e coll'applicarlo agli alunni e scrivani di cui si tratta. Soggiunge poi l'articolo medesimo che, quanto all'esame di abilitazione, si osserverà anche per questi scrivani ed alunni, i quali intendano passare ad un ufficio di cancelleria, la disposizione della legge presente, cioè della legge nuova.

Ora l'esame, di cui fa cenno questo articolo, non può essere che quello di cui tratta il numero 2 dell'articolo 160. Se dunque l'articolo in discussione applica a questi scrivani ed alunni la sola disposi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

zione relativa all'esame, voi ben comprenderete che esclude tutte le altre disposizioni per il noto adagio: *qui de uno dicit, de altero negat*. Ma la chiarezza essendo sempre un pregio delle leggi, e l'aggiunta proposta dall'onorevole Samarelli essendo intesa appunto ad escludere ogni dubbio, io non ho nessuna difficoltà ad acconsentire che sia introdotta nell'articolo.

L'onorevole Indelli mi raccomandava particolarmente quegli scrivani che sono stati chiamati, in virtù della nuova legge, al servizio militare, e mi esprimeva il desiderio che a questi funzionari, i quali per una causa nobile e patriottica hanno dovuto lasciare momentaneamente il loro servizio giudiziario, sia usato ogni possibile riguardo.

Con piacere aderisco alla raccomandazione dell'onorevole Indelli, e posso bene assicurarlo che essa tanto risponde alla disposizione dell'animo mio, che, anche quando egli non l'avesse fatta sentire in quest'Aula colla sua voce, io avrei certamente interpretato la disposizione della legge nel modo più benigno ed equo a favore di questi funzionari che dalla milizia ritornano alla giustizia.

Rimanga quindi inteso che il Governo userà tutti i possibili riguardi a questi scrivani, allorchè, lasciando le bandiere del servizio militare, ritorneranno alle aule giudiziarie.

Infine un ultimo desiderio è stato espresso dall'onorevole Della Rocca, il quale osservava che questa legge contiene una disposizione già votata che determina la proporzione con cui d'ora in avanti gli aggiunti giudiziari ed i pretori saranno chiamati ad occupare i posti di giudici nei tribunali. La legge stabilisce che per tre quarti questi posti siano riservati ai pretori, e per un quarto agli aggiunti giudiziari.

Teme l'onorevole Della Rocca che questa disposizione pregiudichi i diritti acquisiti dagli aggiunti giudiziari; per conseguenza egli mi raccomanda che sia mantenuta intatta la loro posizione giustamente encomiandone i buoni servizi.

Debbo anzitutto fare osservare alla Camera che la legge giudiziaria non assegna alcun diritto nè ai pretori, nè agli aggiunti giudiziari nelle promozioni ai posti di che si tratta. La legge attribuisce agli uni ed agli altri la vocazione a questi posti, ma in quale proporzione, in quale misura debbano gli uni e gli altri esservi chiamati non è in alcuna parte della legge giudiziaria stabilito. Ciò dimostra chiaramente che un diritto vero e proprio non si può dire acquisito nè dagli aggiunti giudiziari, nè dai pretori. Sta però in fatto che nella pratica si sogliono distribuire questi posti tra i pretori e gli aggiunti giudiziari non già nella proporzione che

crede l'onorevole Della Rocca, ma nella proporzione che verrebbe ora stabilita nella legge.

Così stando le cose, la condizione degli aggiunti giudiziari non verrà dalla nuova legge nè punto nè poco pregiudicata.

Questa spiegazione varrà, io spero, a tranquillare l'animo dell'onorevole Della Rocca, al quale rivolgo preghiera, di considerare che per gli aggiunti giudiziari rimarrà sempre aperta un'altra speciale vocazione, ed è la vocazione ai posti di sostituti procuratori del Re, dei quali essi sono talora chiamati ad esercitare l'ufficio. Questi funzionari saranno sempre tenuti in particolar conto per le promozioni a siffatti posti, quando nel loro tirocinio abbiano pei medesimi dimostrata una particolare attitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli insiste nella sua proposta?

SAMARELLI. V'insisto.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

PUCINI, relatore. L'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7:

« Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

« Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

E qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Samarelli la quale consiste in queste parole: « meno per ciò che si richiede nel numero 1 dell'articolo 160. »

Quest'aggiunta è accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Samarelli.

(La Camera approva.)

Ora viene un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, che sarebbe articolo 8, concepito nel modo seguente:

« L'articolo 202 dell'attuale ordinamento giudiziario è soppresso. »

PUCINI, relatore. La Commissione a maggioranza deliberò di proporre che la discussione dell'articolo testè letto fosse staccata dal presente progetto di legge, e considerata per se stessa come una legge da sè stante, fosse messa all'ordine del giorno in una delle più prossime sedute per potere formare soggetto di esame e di discussione separata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

La maggioranza della Commissione ha creduto di poter fare una simile proposta, avvegnachè la soppressione di quell'articolo è già un progetto di iniziativa parlamentare, avendolo messo innanzi l'onorevole Della Rocca in apposito disegno di legge.

La Camera aveva di quel progetto ammessa la lettura e rinviato il medesimo alla Commissione sul riordinamento giudiziario. Questa se n'è occupata ed ha fatta la sua relazione, tanto che oggi quel progetto può dirsi trovarsi in condizione da poter essere discusso e considerato come una legge di per sè stante.

Questo la maggioranza della Commissione ha voluto dichiarare, ma con ciò non intende nè di recedere, nè di temere per l'esito delle sue idee; e come le convinzioni sue sono incrollabili, così essa sosterrà l'abrogazione dell'articolo 202. Non v'ha dubbio che dessa ha sentito di avere bisogno per questa discussione di un terreno molto diverso da quello nel quale ora noi ci troviamo. Mi spiego. È un modesto progetto di legge quello di cui oggi noi votiamo gli ultimi articoli; non si muta, nè si rinnova tutto; non si rifà l'organico della magistratura; ma, onorevoli colleghi, diciamolo pure alla fine: noi possiamo vantarci di avere, dopo lunghe commiserazioni, dato un pezzo di pane a chi ne aveva bisogno; non creiamo ostacoli affinché questo modesto progetto di legge possa al principio dell'anno venturo essere una legge esecutiva; rammentiamoci che le aspettative di molti padri di famiglia dipendono dall'ultima parola che noi diremo per questo progetto.

Il raggruppare una grossa questione a queste povere e modeste disposizioni lo crederei pericoloso. Lo dico francamente: il nostro amor proprio può anche essere ferito, ma sentiamo di doverlo sacrificare a un interesse più alto, ad aspettative legittime, che noi rispettiamo.

Per queste considerazioni, io prego la Camera di volere staccare dal presente disegno di legge l'articolo 8 dalla Commissione proposto, e di volerlo tenere come un progetto di legge speciale da mettersi all'ordine del giorno per la discussione e deliberazione della Camera.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la Commissione ha proposto un articolo aggiuntivo, che non è stampato e che è così concepito:

« L'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario è soppresso. »

Ora, la Commissione, dopo avere proposto questo articolo aggiuntivo, accennava delle gravi considerazioni che la inducono a chiedere che questo articolo medesimo sia staccato dal progetto di

legge che è in discussione e formi uno schema di legge speciale da separatamente discutersi dalla Camera.

DELLA ROCCA. A me duole oltremodo di essere dissenziente dalla maggioranza della Commissione, che è stata così bene interpretata dall'egregio relatore di essa. Se l'unione di quel modesto progetto mio, che ha avuto la fortuna di essere accolto dalla Commissione e di formare l'articolo 8 del progetto di legge in discussione, se l'unione, dico, di quel progetto all'attuale potesse produrre i danni, gli inconvenienti preveduti dall'onorevole relatore della Commissione, io certamente non vorrei avere il rimorso di privare tanti padri di famiglia, tanti cittadini dei benefizi che aspettano con ansietà dal magro progetto di cui abbiamo testè terminata la discussione.

Ma io non vedo la ragione per la quale questo progetto debba andare a monte, se ad esso vada congiunta la proposta di abrogazione dell'articolo 202, e non vedo la ragione per cui l'un progetto debba perire solo perchè vada all'altro congiunto.

Se ciò mi verrà spiegato dall'onorevole relatore, o da altri della maggioranza della Commissione, io mi rassegnerò a questa triste condizione; ma fino a che questa ragione non mi verrà spiegata e dimostrata, io mi permetto d'insistere perchè l'uno e l'altro progetto di legge vadano uniti. Imperocchè l'onorevole guardasigilli, col progetto di modificazione all'ordinamento giudiziario, ci proponeva di ritoccare l'attuale ordinamento giudiziario in talune sue disposizioni; io, alla mia volta, non faccio altro che proporvi di cancellare dall'attuale legge dell'ordinamento giudiziario un articolo, che non mi sembra conforme nè alla ragione, nè all'esperienza, nè all'esigenza del pubblico servizio.

Ora mi pare che l'una cosa vada congiunta col'altra, e non vedo il motivo per cui l'un progetto debba essere distaccato dall'altro, e si debbano fare due leggi divise, mentre se ne può comodamente fare una sola.

D'altra parte faccio considerare alla Camera che la proposta dell'onorevole relatore manderebbe veramente a picco il mio modesto progetto dell'abrogazione dell'articolo 202. Infatti, siamo leali. Se non cogliamo l'occasione di quest'oggi e di qualche ora di domani per discuterlo, non avremo più occasione di farlo. La Sessione sarà chiusa, di qui a poco, secondo tutte le notizie che corrono e le voci accreditate, e quel progetto andrà *ad aquas*.

Se questo è lo scopo cui si vuole arrivare, si dica chiaramente, perchè sapremo di che si tratta, ed ognuno si regolerà nella votazione. Se poi la cosa non è così, ed io voglio crederlo, se è negli intendi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

menti della maggioranza della Commissione e dell'onorevole relatore di persistere nel mantenere l'abrogazione di quel malaugurato articolo, se il loro convincimento è incrollabile in proposito, come ha espresso l'egregio relatore della Commissione, io dico: perchè differire, perchè far correre il rischio, a questo disgraziato progetto di legge, di rimanere così nelle secche, di rimanere sepolto per la chiusura della Sessione?

E da ultimo fo notare alla Camera che il fare abortire tale progetto di legge produce anche dei danni, e dei danni significanti; imperocchè vi sono tanti venerandi vecchi, tanti magistrati rispettabilissimi, i quali hanno prestato i loro utili servizi allo Stato, che con un tratto di penna e per l'applicazione di quell'articolo si vedono privi di qualunque corresponsione, di qualunque stipendio che valga a confortare i loro ultimi anni di vita; costoro sono quasi sul lastrico per l'ingratitude che ad essi usa lo Stato per l'applicazione di quell'articolo e pei quali è urgente provvedere. Dunque bisogna che si venga ad una conclusione in proposito, bisogna che la Camera pronunzi una parola, prenda una decisione sollecita sopra questo argomento. Il differire ulteriormente sarebbe un danno, una sconvenienza, sarebbe una crudeltà per tanti poveri vecchi che si veggono quasi privi del pane quotidiano solo perchè ebbero il torto di accettare dal Governo nazionale nel 1860 la carica di magistrati, lasciando una professione nella quale avevano una numerosissima clientela.

Per queste considerazioni io mi permetto di pregare la Camera a non voler fare quel divorzio che ci proponeva l'onorevole relatore, ed invece di volere far andare insieme congiunti due progetti di legge che devono avere la stessa sorte, come l'onorevole guardasigilli richiedeva sin da quando io presentava il mio disegno di legge, perchè egli medesimo prese l'iniziativa di fare unire l'attuale progetto di modificazioni all'ordinamento giudiziario a quello che io proponeva per l'abrogazione dell'articolo 202.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole relatore della Commissione invitava con nobili e calde parole la Camera e l'onorevole Della Rocca a non volere confondere due progetti di legge che sono stati presentati separatamente alla Camera, cioè quello di cui stiamo per terminare la discussione, e quello iniziato dall'onorevole Della Rocca per l'abolizione dell'articolo 202 della legge giudiziaria. Al suo invito io non posso che aggiungere le mie vive preghiere.

Non creda l'onorevole Della Rocca che io invochi la disgiunzione dei due progetti coll'intenzione

di chiudere la porta alla sua proposta. Io intendo benissimo che, quando una proposta della natura di quella che fu fatta dall'onorevole Della Rocca viene posta avanti al Parlamento, deve andare al fine, deve ricevere la sua discussione e definizione. Ma appunto per questo pensiero, o signori, io credo che non sia tale proposta da confondersi con quelle che siamo venuti di buon accordo finora esaminando. Le disposizioni che compongono il progetto finora esaminato, sono per loro natura necessarie ed urgenti; sono modeste, come giustamente è stato detto, ma molto utili, e d'una attualità pratica che non potrebbe essere maggiore. Nessuna di queste disposizioni tende ad introdurre mutazioni nei principii fondamentali nella legge. Esse sono intese soltanto a migliorare, o spiegare quelle disposizioni e quei principii che si trovano sanciti nella legge giudiziaria.

Così non è, o signori, della proposta dell'onorevole Della Rocca. Essa è una proposta molto importante; essa tocca uno dei principii fondamentali, quello cioè dell'immovibilità della magistratura, il quale tanto si solleva al disopra d'una semplice legge giudiziaria, che, come voi sapete, fa capo al nostro diritto costituzionale.

Una proposta di questa fatta adunque esige una larga, libera e particolare discussione.

Ora, o signori, io vi domando, se questo si potrebbe fare senza esporre il progetto, dianzi discusso, ad un ritardo, che, non posso dissimularlo alla Camera, potrebbe precisamente condurre a quelle conseguenze lamentevoli che l'onorevole relatore della Commissione notava, e delle quali l'onorevole Della Rocca, nella lealtà della sua coscienza, vi dichiarava che non vorrebbe avere il rimorso.

Se adunque le cose stanno in questi termini, o signori, abbracciamo quel partito che salva tutte le questioni, provvede a tutte le esigenze e a tutti i giusti intendimenti, senza compromettere nessuno di quegli interessi che oramai stanno vivamente a cuore di tutta quanta l'Assemblea, che si è mostrata nella discussione di questa legge, dall'una e dall'altra sua parte, quasi interamente concorde.

Vi debbo pur anche fare presente, o signori, che tutte le disposizioni, che compongono il progetto finora esaminato, ottennero già l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; per modo che io posso tenermi quasi sicuro che, riportando questa proposta al Senato, ne otterrò facile e pronta una terza approvazione, poichè già per due volte quell'eminente consesso ebbe ad occuparsi di questa riforma dell'ordinamento giudiziario. La cosa potrebbe forse non procedere così piana nè così pronta, ove

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

s'introduca un'altra modificazione la quale dal Senato è stata già considerata come non opportuna e fu perciò rinviata ad una più larga discussione nell'occasione di più sostanziali riforme dell'ordinamento giudiziario.

Chi di noi, o signori, ignora che le tenui riforme testè discusse, sono ben lungi dall'essere le sole desiderate e desiderabili nell'ordinamento giudiziario?

Di necessità il Parlamento dovrà ritornare, e forse più d'una volta, sopra questo argomento. Invero io non credo che le leggi organiche si possano fare in Parlamento tutte di un tratto; credo che si riesca assai meglio con leggi parziali, a migliorare qua e là gradatamente, secondo che le circostanze ne dimostrano l'opportunità, le diverse parti delle leggi organiche.

Dunque noi esamineremo con calma, e il più presto possibile, la proposta dell'onorevole Della Rocca; ma per ora lasciamo che abbia libero il corso il progetto di legge presentato dal Governo, il quale, lo ripeto, non ha incontrato difficoltà in questo recinto e non ne può, io credo, incontrare nell'altro ramo del Parlamento che più di una volta lo ha approvato.

Rivolgo dunque particolare e calda preghiera all'onorevole Della Rocca, che si è già mostrato oggi cortesemente arrendevole in altri punti, a non volere insistere nella sua proposta.

AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io non entrerò nelle viscere della questione, se i magistrati giunti all'età di 75 anni abbiano da continuare nel loro ufficio, ovvero cessare. Tratterò questa questione, sulla quale antiche e profonde sono le mie convinzioni, ora o poi secondo che la Camera deciderà.

Per me è questione di libertà che noi legislatori dobbiamo rispettare, e la Camera non ignora che di tutte le libertà io sono amico, perchè le credo solidarie.

Vecchio, difenderò i diritti dei miei contemporanei. Difenderò sino ad un certo segno anche i miei, imperciocchè io creda che l'ufficio del legislatore non sia punto inferiore o meno difficile di quello del magistrato. (*Benissimo!*) Di modo che io sarei quasi colpito dall'ostracismo che si dà ai magistrati che oltrepassano i 75 anni, e quasi sarei indotto a rinunziare alla deputazione. Se non che me ne allontana, e mi rassicura il pensiero che gli elettori, i quali mi conferirono la deputazione malgrado l'età mi giudicarono tuttora capace di disimpegnarne gli uffici. (*Segni di assenso*)

Ora il giudizio degli elettori in questo caso è più

competente del nostro, perchè quelli oltre alle cognizioni astratte e generali, posseggono le concrete che a noi mancano.

Ma di questo parleremo appositamente secondo che richiede l'importanza. Per ora limitiamoci alla richiesta sospensione.

Questa, come già è stato osservato, equivarrebbe a mandare la decisione alle calende greche. Credo infatti che sarà difficile riproporre in questo scorcio di Sessione un apposito progetto di legge, convertirlo in legge vera ed efficace mercè l'approvazione dei tre poteri legislativi. Si pensi che non abbiamo più che pochi giorni di vita, e che per altra parte dobbiamo ancora occuparci di parecchi importanti lavori legislativi, come sono quelli importantissimi dei bilanci.

Laonde, senza fare torto alla maggioranza della Giunta, che si ha tutto il mio rispetto, io temo che la proposta sospensione sia uno stratagemma adoperato da coloro che la legge disapprovano.

Ma si vuole sospendere, si vuole separare la questione dei vecchi magistrati dalle altre modificazioni all'ordinamento giudiziario, perchè si teme che a cagione di quella il Senato rigetti l'intera legge, della quale riconosciamo tutti l'opportunità; e la riconosco anch'io, quantunque ne disapprovi alcune disposizioni, contro le quali ho votato.

Ma io non temo che questo progetto di legge sia, a cagione dell'abrogazione dell'articolo 202, per fare naufragio in Senato.

Se giusti e ragionevoli sono i motivi per cui noi lo abrogheremo, per gli stessi motivi lo abrogherà anche il Senato. Anzi alcuni membri di esso, i quali sono vecchi, giacchè il Senato, secondo la latina etimologia è composto di seniori, penseranno che sono anche colpiti in modo indiretto, non già legalmente ma moralmente, dall'obbligo imposto per legge ai magistrati di abbandonare le loro cariche ai 75 anni.

Del resto, mi sembrano indecorosi, lesivi dell'indipendenza dei due corpi legislativi questi timori, mi paiono sconvenienti questi riguardi che alcuni ci propongono.

Ciascheduna delle due Camere deve fare le migliori leggi possibili; coordinarle, redigerle il meglio che sa e può. Questo, unicamente questo deve essere il suo fine, senza pensare a ciò che farà l'altra Camera, anzi nella persuasione che l'altra Camera sarà mossa dagli stessi intendimenti. Non è lecito a nessuna di esse fare leggi cattive (tali sono quelle che non sono buone), fare leggi non bene ordinate per avere l'assenso dell'altra Camera. Non facciamoci questo reciproco torto, ed ai nostri

lavori diano unicamente norma i santi principii della scienza legislativa.

Laonde, giacchè ora modifichiamo alcune disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, modifichiamo anche, abroghiamo l'articolo 202 se lo crediamo degno di modificazione, ovvero di abrogazione.

PUCCHINI, *relatore*. Di fronte a certe frasi proferite dall'onorevole Della Rocca, io, come relatore e come rappresentante della maggioranza della Commissione, sento il dovere di dare delle spiegazioni. L'onorevole Della Rocca ci conosce e ci ha conosciuti. Egli può stare sicuro che la proposta che noi facciamo non ha fini reconditi, che non è un agguato destinato a seppellire il suo disegno di legge. Essa è ispirata ad altri intendimenti, è alimentata nell'animo nostro da un preconcetto di qualche timore, di cui l'onorevole Della Rocca in altro luogo riconobbe tutta l'importanza e la gravità.

L'onorevole Della Rocca non ha bisogno del nostro aiuto; mi permetta per altro che, come ultimo degli ultimi gregari, io gli assicuri che nel giorno della lotta sarò con lui, non per combattere in prima fila, chè me ne mancano le forze, ma per dare il mio voto, per far vedere che la mia coscienza non muta, le mie convinzioni non penolano.

Dopo queste dichiarazioni io posso aggiungere all'onorevole Della Rocca che io mi faccio interprete della maggioranza della Commissione, chiedendo alla Camera che si compiaccia di mettere all'ordine del giorno in una delle più prossime sedute quel progetto di cui egli prese l'iniziativa.

Fatte queste dichiarazioni, io credo di non avere altro da aggiungere.

CATUCCI. Io voleva fare una preghiera alla Camera ed anche all'onorevole guardasigilli.

Io ho veduto qualche volta, anzi direi sempre, che nella pendenza della discussione di una legge che abroga la precedente d'indole opposta, come è l'articolo 202, un ministro si potrebbe arbitrare, mi permettano la frase, si potrebbe arbitrare, e non vi sarebbe nessuno in Parlamento che gliene potrebbe muovere rimprovero, dico, di sospendere la legge precedente; di modo che, se durante la discussione si desse il caso che un magistrato arrivi agli anni 75, potrebbe farne a meno di metterlo a riposo di autorità per opera della legge preesistente.

Ripeto, se qualche magistrato raggiungesse il 75° anno di età, si potrebbe arbitrare di non mandarlo a riposo, fingendo di non sapere che quest'uomo abbia raggiunto tale età.

Io domando: chi di noi avrà il coraggio di rimproverare un ministro che, in pendenza di una legge

che ne abroga un'altro, sospende la prima? Secondo me penso che un ministro fa omaggio alla volontà della nazione, col sospendere gli effetti della legge che sta per essere abrogata.

Signori, l'abrogazione che vi propone l'onorevole mio amico Della Rocca riflette unicamente l'ordine giudiziario, dappoichè io veggio altri ordini di impiegati di non minore importanza, che quell'articolo non colpisce.

È perciò che quando verremo alla discussione di questa legge, ove per avventura la proposta del mio amico Della Rocca non fosse dalla Camera approvata, io proporrò « il ritiro forzoso di tutti gli impiegati dello Stato che raggiungono il 75° anno di età. »

Io dimostrerò alla Camera come sia più importante per la società che altri impiegati all'età di 75 anni si ritirino nel seno delle loro famiglie e con più urgenza ancora di coloro che appartengono all'ordine della magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, non entri nel merito.

CATUCCI. Io adunque, o signori, mentre mi fo caso delle condizioni attuali in cui si trova la Camera, vale a dire di quel poco bene che noi abbiamo fatto con le modificazioni proposte in questa legge relativamente all'ordine giudiziario, il pericolo, come diceva l'onorevole guardasigilli, delle difficoltà che potrebbero incontrare nell'altro ramo del Parlamento, se mai si discutesse ora l'argomento del ritiro forzoso agli anni 75, io subisco a questa impellente necessità, e mi riservo di combattere l'enormezza dell'articolo 202, quando verrà in discussione. Ma, lo ripeto ancora una fiata, che se nella ipotesi lontana noi soccomberemo nel senso che rimarrà in vigore l'articolo 202, ho fiducia però, e credo che nella Camera e fuori non vi sarà alcuno che sosterrà e con più ragione, che il detto articolo 202 debbasi applicare a tutti gli impiegati dello Stato.

E per vero, quando la Camera, non abrogando l'articolo 202, riterrà che l'uomo giunto agli anni 75 sia colpito da imbecillità, ossia che non possa bene adempire al suo dovere scrupoloso di magistrato, ripeto, non vi sarà fra noi chi non vedrà la stessa ragione, la stessa giustizia, lo stesso bisogno di colpire i consiglieri della Corte dei conti, i consiglieri di Stato, i professori di Università, i militari, gli intendenti di finanza, i prefetti, i capi divisione, insomma tutti gli impiegati senza alcuna eccezione, e ciò sulla presunta imbecillità; che anzi gli impiegati di cui ho parlato innanzi, se non hanno un ufficio pari a quello di magistrati, l'hanno senza dubbio più grave, e forse più importante ancora,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

perciò maggiore ragione di applicare anche a costoro l'articolo 202.

Staremo allora a vedere come si troverà l'onorevole guardasigilli di fronte a dimostrazione così dilemmatica come questa, e pertanto, ora, di male animo, per semplice condiscendenza e non per giustizia, e solo perchè l'onorevole relatore della Commissione assicura che questo progetto di legge dell'onorevole Della Rocca verrà quanto prima in discussione, io non insisto, ma ripeto la mia preghiera all'onorevole guardasigilli, *che, in pendenza di questa discussione, non mandi al ritiro forzoso qualche magistrato che per avventura potesse raggiungere l'età di 75 anni in questo periodo di tempo.*

Mi attendo una risposta dall'onorevole ministro, che, io non dubito, sarà favorevole al sentimento espresso dal voto della Commissione, che vuole abrogato l'articolo 202.

Questo mio desiderio poi trova pure il valido appoggio nello stato poco florido di finanza, avvegnachè ogni ritiro di questo genere significa un aumento sul bilancio di 8000 lire, quando che poi non abbiamo potuto migliorare la sorte di tanti impiegati poveri dell'ordine giudiziario sul pretesto della finanza, e poi ciecamente, sulla supposizione che a 75 anni non si possa più lavorare con ogni discernimento, aggraviamo il bilancio senza eccezione, Quanto ciò urti a tutti i principii di uguaglianza e di giustizia non vi è chi nol vegga, eppure bisogna ancora attendere la soppressione dell'articolo 202!

AURITI. Io aveva chiesto la parola per raccomandare quello che poscia ha detto la Commissione, che cioè, separandosi la discussione dell'articolo 202 dall'altra già compiuta di tutto il resto del progetto di legge, fosse fissato un giorno prossimo in cui dovesse aver luogo la discussione che ora si rimanda. Imperocchè, credo anch'io coll'onorevole Della Rocca che dobbiamo interessarci della condizione di quei magistrati che, chiamati a servire la patria in età matura, dopo il rivolgimento italiano, sono stati o saranno colpiti dall'articolo 202 senza aver diritto a pensione.

E siccome io intendo proporre un emendamento, col quale stimo di poter provvedere alla sorte di quei benemeriti funzionari, senza distruggere l'articolo 202, desidero che la Camera possa occuparsi del progetto dell'onorevole Della Rocca prima delle vacanze, e perciò insisto che si stabilisca un giorno prossimo in cui debba aver luogo quella discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Serena ha presentato un ordine del giorno; ma parmi che anzitutto si debba risolvere la questione sospensiva.

Onorevole Della Rocca insiste sulla sua proposta?

DELLA ROCCA. Io debbo fare una dichiarazione.

Primieramente debbo dire, che se mi è sfuggita qualche frase, che abbia potuto ferire la suscettibilità degli egregi miei amici della Commissione, io intendo di ritirarla completamente, e sarei dispiacente di averla pronunciata. Di poi debbo ringraziare vivamente il gentilissimo relatore della Commissione delle espressioni cortesi che mi ha indirizzate, e lo assicuro che io non potevo giammai dubitare della fermezza dei propositi suoi e degli egregi uomini, i quali hanno confortata col loro autorevole suffragio la mia modesta proposta per l'abrogazione dell'articolo 202. Io non potevo mai disconoscere la gravità dei riflessi che indussero la maggioranza della Commissione a consentire alla separazione del mio progetto da quello dell'onorevole guardasigilli, relativo alle modificazioni all'ordinamento giudiziario; ma pure essendo la necessità e la posizione delle cose superiore a qualunque argomentazione e a qualunque riflesso; e vedendo io col distacco dall'uno all'altro progetto, che il mio sarebbe andato alle calende greche, anzi andava a monte col finire della Sessione attuale; è perciò che io mi permettevo di resistere alle deliberazioni della maggioranza della Commissione; e sono proprio desolato di dovermi mantenere nella resistenza ad essi, ed anche all'onorevole guardasigilli, il quale ha avuto la gentilezza di rivolgermi un garbato invito in proposito.

La maggioranza della Camera darà certamente ragione alla maggioranza della Commissione; io rimarrò nel mio preteso torto, come sono assuefatto a rimanerci sempre, ma mi preme constatare che, mentre io riconosco l'importanza delle osservazioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione in questo divisamento, questa importanza non mi fa decampare dalla mia opinione che, distaccandosi l'un progetto dall'altro, il mio vada a monte; ed è perciò che io insisto nella fusione dell'uno nell'altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Serena ha presentato il seguente voto motivato:

« La Camera invita il Ministero a provvedere alla sorte di quei magistrati che, entrati nella magistratura nel 1860, sono rimossi dall'ufficio per effetto dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, o arrivano all'età di 75 anni, quando non possono liquidare alcuna pensione. »

Ha facoltà di svolgerlo.

SERENA. Se la Camera mi permette di dire poche parole, vedrà che la questione se si debba abrogare o no l'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario non sarà punto compromessa dal mio ordine del giorno. Io non entrerò nel merito di quella que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

stione, perchè poco avrei da dire, pro o contro, dopo tutto ciò che è stato detto altre volte con maggior corredo di cognizioni e con maggiore autorità.

Il mio ordine del giorno può essere accettato dal ministro guardasigilli e dalla Camera, sia che si voglia abrogare l'articolo 202, sia che lo si voglia mantenere. Anche quando la Camera lo abrogasse, non abrogherebbe certamente l'articolo 203, il quale dispone che i magistrati possono essere rimossi dall'ufficio per infermità o per debolezza di mente. Ora, può benissimo accadere che quegli egregi uomini che nel 1860 entrarono nella magistratura debbano essere, per virtù dell'articolo 203, rimossi dall'ufficio. Non avendo essi, per la legge esistente, diritto ad alcuna pensione, dovranno ritornare alle loro case, e saranno obbligati a chiedere un pane per menare innanzi gli ultimi giorni della loro vita.

Se poi la Camera non volesse abrogare l'articolo 202, e riconoscesse ciò non di meno la necessità di dover provvedere alla sorte di quei magistrati, ai quali io ho accennato, l'utilità del mio ordine del giorno non potrebbe essere da alcuno messa in dubbio.

Nè io penso, me lo perdoni l'onorevole Auriti, che si possa provvedere alla sorte di quegli egregi uomini, come egli testè diceva, con un emendamento alla legge sull'ordinamento giudiziario. Si tratta di provvedere con misura eccezionale alle condizioni eccezionali di alcune persone; quindi si deve provvedere con una legge speciale.

Se noi ora discutessimo una riforma o una modificazione della legge sulle pensioni, intenderei che, con un emendamento alla stessa legge, si proponesse una disposizione eccezionale a favore di coloro che entrarono nella magistratura nel 1860; ma in una legge d'ordinamento giudiziario, lo dico apertamente, credo che non si possa a ciò provvedere.

Capisco molto bene che la proposta che vorrebbe fare l'onorevole Auriti, e per l'autorità dell'uomo che la farebbe, e per la prestezza con cui, in certa guisa, verrebbe almeno in parte a soddisfare al mio desiderio, dovrebbe essere da me accolta; ma io sono persuaso che se voi, onorevoli colleghi dell'una e dell'altra parte della Camera, accetterete il mio ordine del giorno, l'onorevole ministro guardasigilli si affretterà a presentare, se non in questa, certo al principiare della prossima Sessione, una legge la quale è richiesta, non solo dall'equità, ma dalla più evidente giustizia.

Più che a me, o signori, a molti di voi che ebbro tanta parte nei rivolgimenti della nostra pa-

tria, sono note le condizioni tristissime, a cui si vide ridotta la magistratura in molte provincie d'Italia per opera di Principi, che io mi asterrò dal qualificare, perchè chi oggi, rimpiangendo a calde lagrime il passato, scrive la cronistoria della indipendenza italiana, non venga ad accusarmi un'altra volta di poca dignità verso i vinti. È certo però che una delle prime e non piccole difficoltà che dovette superare la nuova Italia dopo che fu costituita in nazione, fu quella di creare una magistratura libera ed indipendente. Non parlo delle provincie che non conosco abbastanza; parlo soltanto di quelle dove ebbi la fortuna di nascere.

Nel 1860, nelle provincie meridionali d'Italia, l'onorando nostro collega Pisanelli prima, l'illustre Mancini e i loro successori di poi, si videro nella necessità di dover italianizzare la nuova magistratura, e specialmente l'alta magistratura, di dovere infondere in essa il sentimento dei nuovi tempi. Che cosa dovevano fare per raggiungere l'intento? Dovevano forse rivolgersi a noi giovani che uscivamo allora dalle Università?

Ma in noi giovani, la serenità del giudizio, l'imparzialità, la calma tanto necessaria in un magistrato, potevano essere turbate dalla passione colla quale ci eravamo messi in quella lotta, che, se non altro, giovò a compiere l'opera iniziata dai nostri padri e dai nostri avi; potevano essere turbate dagli odii che i ricordi del passato e l'ostinata resistenza del presente avevano ingenerato nell'animo nostro.

Il Pisanelli, il Mancini ed i loro successori si rivolsero esitanti a quegli egregi uomini, che in tempi tristissimi dettero prova di eminente sapere e di coraggio civile, non mai abbastanza commendevole, difendendo innanzi ai giudici borbonici l'aver e la vita delle vittime designate dalla tirannide.

Ho detto che si rivolsero esitanti, perchè quegli egregi uomini, avendo acquistato una meritata fama, si precacciavano colla loro professione tanto quanto il Governo non poteva loro accordare chiamandoli a sedere nella magistratura. Eppure quegli uomini, i quali in tempi difficili dettero prova di grande patriottismo, vollero darne un'altra alla patria risorta, e abbandonando la famiglia, abbandonando i lucri della loro professione entrarono nella magistratura. Noi vedemmo allora un De Nardis, un Giliberti, un La Francesca, un De Luca, un Auriti, qui presente, un Castriota, un Larussa e tanti altri, i cui nomi vorrei tutti citare a cagion d'onore, entrare a far parte della magistratura. Così fino dal 1860 potemmo nelle provincie meridionali costituire una magistratura e circondarla di tutta quell'autorità e di tutto quel credito, senza del quale le mol-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

titudini non acquistano la convinzione di una imparziale ed esatta giustizia. Senonchè, o signori, se non tutti, molti di quegli uomini erano già innanzi negli anni: la fama da essi acquistata ed i servizi resi al paese, vi dimostrano chiaramente che essi non erano più giovani. Abbandonarono ciò non ostante le loro famiglie, le antiche dilette residenze ed i guadagni che ritraevano dalla loro professione. E noi quale fu il compenso che demmo a tanti sacrifici? Coll'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario dicemmo a quei benemeriti: fra poco arriverete all'età di 75 anni; per la legge delle pensioni non avrete diritto alla pensione, dovrete quindi a 75 anni ritirarvi con nulla, o tutto al più con la elemosina di qualche mese di stipendio. Coll'articolo 203 loro dicemmo: potrete cadere infermi ed avere bisogno di maggiori cure; ma siccome non avrete gli anni di servizio richiesti per la pensione, ritornate alle vostre famiglie e morite di fame. *Durum quidem, sed ita lex scripta est.*

Signori, domando se questa è giustizia e vi domando ad un tempo, se si può, se si deve respingere il mio ordine del giorno. Permettetemi però che io discenda ad alcune particolari considerazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Serena, ella entra evidentemente nel merito; ma ora si tratta di vedere se si debba sospendere la discussione. Se mai la Camera si pronunziasse in questo senso, sarebbe inutile la sua proposta. Se poi delibererà che la discussione abbia luogo, ella avrà sempre il tempo di esporre le sue ragioni.

SERENA. Non faccio che svolgere il mio ordine del giorno, e lascio impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno pregiudica appunto la questione.

SERENA. Ho già avuto l'onore di dire che, sia che si voglia abrogare l'articolo 202, sia che lo si voglia mantenere, il mio ordine del giorno non pregiudica la questione.

Ad ogni modo, vedendo che la Camera vuol chiudere questa discussione, lascerò da parte le particolari considerazioni che voleva fare, e dirò soltanto a coloro i quali sostengono l'articolo 202, e ritengono che a settantacinque anni non si possa più adempiere bene i doveri della carica di magistrato...

PRESIDENTE. Onorevole Serena, ora non si deve trattare di altro che di vedere se la discussione si debba o no sospendere.

SERENA. Non parlo più dell'articolo 202. (*Movimenti*)

Dico a coloro che ritengono, e non si può non ritenere, che gl'infermi di corpo e di mente debbano essere dispensati dall'ufficio di magistrato, credete

voi che a settantacinque anni si possa ritornare ad esercitare con profitto la professione di avvocato?

PRESIDENTE. Onorevole Serena, queste ragioni le dirà quando si discuterà l'articolo. Ella comprende che non può ora entrare nel merito della questione.

SERENA. Io sarò stato molto infelice nello esprimermi, o il presidente non ha voluto ritenere che le mie parole non miravano ad altro che a sviluppare il mio ordine del giorno.

Non dirò altro; mi appello alla giustizia della Camera.

Se oggi molti di noi seggono qui legislatori della nuova Italia, lo devono all'opera efficace, alla parola eloquente di quegli uomini che, affrontando pericoli di ogni sorta, seppero dinanzi ai giudici borbonici difendere la esistenza di molti che forse sarebbero miseramente periti o nelle carceri o sui patiboli.

PRESIDENTE. Ma ella lo dirà efficacemente se la Camera delibera di discutere l'articolo proposto dalla Commissione.

AURITI. Domando la parola sull'ordine della discussione, senza volere entrare nel merito.

Le cose dette dall'onorevole Serena dovrebbero consigliare l'onorevole Della Rocca ad accettare la separazione della discussione dell'articolo 202 dal resto dell'ordinamento giudiziario.

Difatti, cosa ha detto l'onorevole Serena? Mentre si interessa della sorte di quei funzionari che ebbero tanta parte nella rivoluzione italiana, e che per sentimento patriottico accettarono in tarda età l'ufficio di magistrati, crede di provvedere alla loro posizione contentandosi di un ordine del giorno per una legge da proporsi a tempo indeterminato, disperando che ciò possa farsi con un emendamento ad un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Se però l'articolo 202 sarà oggetto di una discussione speciale, se l'onorevole Della Rocca chiama la Camera ad interessarsi e provvedere sulla sorte di quei magistrati che hanno toccata l'età di 75 anni, e che di ufficio sarebbero messi a riposo, potrà benissimo farsi luogo a degli emendamenti, ed io credo che non sarebbe respinto con una pregiudiziale l'emendamento che ho già preparato e comunicato a parte della Commissione ed all'onorevole ministro. La votazione potrebbe aver luogo in questa Sessione, e spero che sarà così, senza attendere le ambagi di una legge novella da proporre.

Prego quindi l'onorevole Serena di aspettare e di riservare il suo ordine del giorno, se farà bisogno, quando si verrà alla discussione del mio emendamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

PRESIDENTE. Onorevole Serena, mi pare che dovrebbe per ora ritirare la sua proposta.

SERENA. Insisto perchè si voti il mio ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poichè l'onorevole Serena insiste nell'ordine del giorno da lui proposto, corre a me il debito di far conoscere le intenzioni del Governo. Il concetto che informa l'ordine del giorno Serena, non può che essere preso in considerazione dal Governo. Si tratta di compiere un atto di equità verso quegli egregi magistrati che, come notava l'onorevole proponente, sono entrati tardi in carriera, in tempi difficili, in tempi in cui pochi avevano il coraggio di accettare pubbliche e pericolose funzioni. È quindi giusto che si prenda in considerazione la loro speciale condizione, e si vegga in quale miglior modo si possa provvedere al caso in cui per avanzata età debbano lasciare quelle funzioni a cui fossero divenuti incapaci per ragione di età. Ma mentre io riconosco che all'età di oltre 75 anni male si regge al peso di funzioni giudiziarie, non posso però a meno di riconoscere altresì che ai benemeriti che lasciano quelle funzioni, lo Stato deve un riguardo. E tanto più dovremo adempiere questo dovere in quanto che lo possiamo fare senza punto turbare la tranquillità del ministro delle finanze. Una piccola somma, o signori, basterà a pagare questo debito. Voi dovete ritenere che secondo la nostra legge sulle pensioni, vi è un doppio modo di provvedere alla sorte di colui che lascia il servizio, vale a dire o gli si dà una pensione o gli si dà una indennità allorchè non ha diritto a pensione per insufficienza del tempo del suo servizio.

Ora, l'indennità è calcolata per modo che molti di questi vecchi funzionari avranno interesse di preferirla alla pensione minima. E ciò è tanto vero che voi ricorderete che l'onorevole Sella, riconoscendo onerosa per le finanze questa disposizione di legge, ne proponeva la modificazione. Quel progetto non ebbe corso; ma io credo che dovrà quando che sia essere ripreso, perchè chiunque esamina la nostra legge sulle pensioni non può non riconoscerla, sotto tale aspetto, difettosa.

Dunque, checchè sia di questo, io dico che la legge provvede già in buona parte; ma se qualche cosa essa lascia ancora a desiderare, io sarò certamente pronto ad unire i miei sforzi a coloro che vogliono provvedere alla sorte di questi magistrati che in età matura entrarono in servizio.

Ciò ammesso, l'onorevole Serena dovrà riconoscere che non vi è ragione di far votare il suo ordine del giorno in questo momento. Allorchè discuteremo la proposta Della Rocca, essa, come bene ha osser-

vato l'onorevole Auriti, potrà dar luogo a un'altra disposizione, quale sarebbe quella che è desiderata dall'onorevole Serena, e che non è da me dissentita.

Lasciamo dunque intatta la questione intorno al modo di provvedere ai magistrati che avendo raggiunta l'età di 75 anni, secondo la legge attuale dovrebbero lasciare il servizio, e si vedrà a suo tempo se debbano ancora continuarlo, come piace all'onorevole Della Rocca, oppure se, come desidera l'onorevole Serena, e come desidero anch'io, si debba loro provvedere in altro modo con un'aggiunta alla legge sulle pensioni.

Fatte queste dichiarazioni, io voglio sperare che lo stesso Della Rocca, il quale più che per altro, parmi che insista sulla sua proposta, per onore di firma, come si suol dire, non vorrà compromettere la legge che abbiamo con tanta concordia discussa; e spero che egli stesso, anche per unirsi agli altri suoi colleghi della Commissione, vorrà consentire che votiamo la legge attuale e che quella da lui proposta venga rimandata ad altra discussione.

SERENA. Il mio scopo è raggiunto. Il ministro guardasigilli ha implicitamente ammesso il mio ordine del giorno, perchè ha detto che farà quello che io l'ho invitato a fare.

Quindi aspetto che egli adempia la promessa così esplicitamente fatta alla Camera di provvedere cioè alla sorte di coloro che entrarono nella magistratura nel 1860.

DELLA ROCCA. Io credo che avremmo già discusso l'articolo in questione, se non ci fossimo occupati di questa benedetta sospensione.

Ad ogni modo però, cosa fatta capo ha.

Io non comprendo veramente il perchè mi si faccia l'onore di volere la mia adesione in una proposta sospensiva, la quale senza la mia adesione sarebbe accolta. Ma giacchè mi si colma di un onore che io sento di non meritare, e si vuole assolutamente la mia adesione a siffatta sospensiva, io veramente sarei ingrato e mancherei a tutti i riguardi cavallereschi se volessi ancora resistere. *ilarità*)

Solamente per la serietà del rinvio, mi permettano coloro che mi fecero l'onore d'invitarmi ad aderire, che io insista acciò si fissi fin da ora il giorno in cui questa benedetta e malaugurata proposta si debba discutere, affinchè non corriamo quel rischio che io prevedeva, e per cui io era dissenziente a che la mia proposta sia distaccata dal progetto di legge delle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Adunque fin d'ora si stabilisca la tornata in cui questa discussione debba aver luogo. In questo modo il rinvio sarà serio, leale, rispondente ai bisogni della situazione.

PRESIDENTE. Finora la sola proposta presentata è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

questa, che l'articolo 8 non sia discusso, ma sia rinviato ad un'altra seduta.

DELLA ROCCA. Mi permetterei di fare un emendamento.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Che sia messo all'ordine del giorno.

DELLA ROCCA. Il che vuol dire dopo i bilanci, e allora ce ne andremo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma niente affatto; noi resteremo qui. Fra un bilancio e l'altro si potrà discutere.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe mettere dopo il bilancio dell'interno.

DELLA ROCCA. Io propongo che sia messo all'ordine del giorno di martedì prossimo.

Alcune voci a destra. Dopo i bilanci!

PRESIDENTE. Facciano proposte concrete.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego la Camera di ricordare che essa ha stabilito che i bilanci debbano prendere il passo su tutte quante le discussioni. Io direi di mettere quella discussione all'ordine del giorno; se mai tra un bilancio e l'altro ci sarà un intervallo di tempo, passeremo ad essa.

PRESIDENTE. Si propone che abbia luogo dopo la discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sta bene. Comincia appunto domani.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta che quest'articolo 8 sia discusso immediatamente dopo la discussione del bilancio di prima previsione dell'interno.

(È approvata.)

Dunque l'articolo 8 rimane sospeso, e la sua discussione...

PUCINI, relatore. Scusi, l'articolo 8 è staccato dal progetto.

PRESIDENTE. Ciò ben s'intende, giacchè dico che è sospeso, cioè che rimane cancellato dal progetto, e farà argomento di una discussione speciale, come progetto separato.

Leggo l'articolo 8, ultimo dello schema:

« La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1876. »

(È approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo che la Camera ha accolto l'aggiunta proposta dall'onorevole Auriti, relativamente alla nomina del vice-conciliatore, occorre d'introdurre in due articoli, già stati votati, una lievissima aggiunta.

Propongo dunque alla Camera di volere ritornare all'articolo 29. In quell'articolo si dice:

« I conciliatori sono nominati per regia delegazione ed in nome del Re, ecc. »

Dopo la parola *conciliatori* bisogna aggiungere: *e i vice-conciliatori*; il resto come sta scritto.

PRESIDENTE. Il ministro propone che all'articolo 29 si faccia questa aggiunta delle parole: *e i vice-conciliatori*, aggiunta indispensabile in seguito della deliberazione della Camera.

La Commissione aderisce?

PUCINI, relatore. Aderisce.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà fatta quest'aggiunta all'articolo 29.

(È approvata.)

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Passo all'articolo 31. In esso è detto:

« Nel caso di mancanza od impedimento del conciliatore, supplisce temporariamente il pretore, ecc. »

Anche in quest'articolo, dopo la parola *conciliatore* bisogna aggiungere le altre: *e del vice-conciliatore*, ecc.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che all'articolo 31, dopo le parole: « Nel caso di mancanza od impedimento del conciliatore, » si aggiunga: « e del vice-conciliatore, » come conseguenza del voto emesso dalla Camera.

(È approvata l'aggiunta.)

PARPAGLIA. Prego il ministro e la Commissione di prestare attenzione alle brevi osservazioni che io sto per fare, le quali riguardano soltanto la redazione.

All'articolo 254, al quarto comma, si dice: « Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Questo alinea è all'articolo 254, ma mi pare che non si trovi a suo posto; ed invece ritengo che dovrebbe portarsi all'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario.

Ciò mi pare più logico e più naturale.

Infatti l'articolo 50 dice quali sono coloro che possono essere addetti ai tribunali.

PRESIDENTE. Onorevole Parpaglia, mi permetta di osservarle che la legge è discussa, e che perciò ella non ha più diritto di fare proposte, tanto più sopra articoli già votati.

PARPAGLIA. Non si tratta che di una trasposizione.

PRESIDENTE. Parla ella dell'articolo 154?

PARPAGLIA. L'onorevole ministro ha parlato dell'articolo 29 e 31; io invece non faccio nessuna proposta, non desidero altro che trasportare alcune parole da un articolo ad altro.

PRESIDENTE. Se si tratta di articoli che furono votati io non le posso concedere la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

PARPAGLIA. Erano votati anche gli altri, signor presidente.

PRESIDENTE. Ella parla dell'articolo 154: ora l'articolo 154 non è compreso nella presente legge, ed ella non ha diritto di fare altre proposte.

PARPAGLIA. Io non volevo fare alcuna proposta speciale; del resto, ci tengo poco.

PRESIDENTE. Ed io non posso acconsentire che sollevi una questione quando che la legge fu discussa e votata.

Dunque l'articolo 8 che è l'ultimo della legge rimane staccato e formerà argomento di una discussione speciale dopo il bilancio dell'interno.

Sarà poi fissato il giorno in cui si passerà alla votazione per squittinio segreto della presente legge.

MORRONE. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Su che?

MORRONE. Nella relazione della Commissione si propone un ordine del giorno che io ho il dovere di svolgere, e vi adempirò brevissimamente.

Trattandosi di portare delle modificazioni ad un organamento giudiziario, il primo oggetto che doveva colpire, e che colpì l'esame della Commissione furono i due articoli 129 e 139 relativi al Pubblico Ministero. Questi due articoli si staccano positivamente dal sistema che le precedenti legislazioni avevano adottato relativamente al Pubblico Ministero.

La Commissione vedeva, direi quasi, la necessità assoluta di portare la sua disamina su questi due articoli fondamentali dell'istituzione del Pubblico Ministero come trovati organati nella legge attuale. Essa non metteva in discussione se fosse opportuno oppure no un Pubblico Ministero; imperocchè non voleva scuotere le basi su cui poggia tutta l'organizzazione giudiziaria vigente.

Nondimeno non poteva non restare scossa dal principio scritto nell'articolo 129, che il Pubblico Ministero fosse innanzi al potere giudiziario il rappresentante del potere esecutivo. Imperocchè pareva alla Commissione che mancasse la materia da rappresentare, poichè innanzi al potere giudiziario si portano contestazioni o per interessi civili o per reintegrazione di un diritto; quindi il diritto di adire la giurisdizione del magistrato, non essendo certamente del potere esecutivo, qual ragione vi può essere perchè nello esplicitamento dell'atto giurisdizionale sia necessaria la presenza di un funzionario posto sotto la direzione del ministro della giustizia, per rappresentarvi il potere esecutivo medesimo? Ma che! vorrebbe forse dire che esso che è mutabile e politico, avesse, non dico, il diritto, ma l'opportunità di vagliare il merito delle pronunzie dell'autorità giudiziaria? No, per la dignità

nostra nazionale, questo non direbbesi, non si è detto, non si dirà. Ma dunque se la cosa è così, quale interesse del potere esecutivo viene egli a tutelare? E la tutela dei diritti del cittadino non sarà dunque il sacro deposito che lo Statuto affida all'autorità giudiziaria, libera, indipendente, inamovibile?

Per queste considerazioni, o signori, il dirò francamente, sembrava alla Commissione un contro-senso logico questo memorando articolo 129. E ciò nel diritto comune. Ma nel diritto costituzionale si presenta a fare prova di sè l'altro articolo non meno memorando, il 139. Il pubblico Ministero, esso dice, veglia all'osservanza delle leggi, alla regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, ed ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi dell'ordine pubblico. E tutto questo treno di attribuzioni sotto la direzione del ministro della giustizia. Ma in ciò è forza ravvisare un'antitesi, e dirò meglio, una negazione dei principii costituzionali.

Ma io soggiungo, che il più strano degli assurdi potrebbe verificarsi; dappoichè se è vero che la legge statutaria è la legge delle leggi, ove per avventura un agente del potere esecutivo l'avesse violata, non sarebbe stato dovere del pubblico Ministero d'agire? E se il pubblico Ministero fosse venuto meno al suo mandato, lo si sarebbe messo in contraddizione con sè stesso. Il mandatario contro il mandante, ed avreste avuto un assurdo evidente, il quale non si limitava alla logica, ma un assurdo che veniva a ledere i principii fondamentali dello Statuto.

Dopo queste considerazioni la Commissione non ebbe il coraggio di venirvi a proporre l'abrogazione di questi due articoli, poichè avrebbe dovuto sostituirvi un altro organamento; ma volle peraltro indagare se innanzi al potere giudiziario vi potesse essere una parte interessata la quale, senza ledere i principii costituzionali, potesse essere rappresentata da un pubblico funzionario.

Parve di sì; e la Commissione volle esaminare se vi fossero, e quali, i fini razionali per lo statuto giuridico del Pubblico Ministero.

Questi fini razionali, ed io dirò essenziali, sarebbero quelli della società. Spiego il mio concetto.

Innanzi al magistrato si discute prima di decidersi la controversia. Ora egli esercita la sua giurisdizione nell'oralità delle pubbliche discussioni, il pubblico è presente; questo pubblico ha interesse che si faccia la giustizia, poichè il diritto è forza; e quando questo diritto trova nel suo esplicitamento l'esecuzione, che gli si dà, la coscienza del diritto si consolida nel popolo. Adunque ci può essere una parte la quale sia veramente interessata

innanzi al dibattimento giudiziario sia civile, sia penale; e questa parte sarebbe precisamente la società.

Si dia dunque, diceva la Commissione, si dia una istituzione del Pubblico Ministero, ma sublimata a questo concetto. Quindi formulava un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera invita il signor ministro della giustizia a presentare un progetto di legge, pel quale al Pubblico Ministero siano affidate funzioni conformi agli interessi della giustizia, e sia presso l'ordine giudiziario il rappresentante libero della legge e della società. »

Se dunque è vero che nell'ordine attuale delle cose mancherebbe in realtà al pubblico Ministero come è organizzato, la materia a rappresentare innanzi al magistrato, eleviamolo ai suoi fini essenziali, ai fini cioè di tutelare l'esecuzione della giustizia, non nell'interesse del potere esecutivo, ma nell'interesse vero della tutela delle pubbliche garanzie, nella tutela così dei legittimi diritti della società offesa nella sua coscienza, come nella tutela dei diritti privati; imperocchè, o signori, non è vero che tutto quanto è scritto nel Codice civile sia un diritto privato; no: il diritto pubblico di là incomincia.

Ora, signori, se noi ci gloriamo, e giustamente ci gloriamo, di avere la pubblicità della discussione; se noi invitiamo il pubblico ad assistere alle discussioni giudiziarie, noi vogliamo educarlo. Ebbene lo educate voi, signori, con la formula algebrica di una sentenza? No: il magistrato decide e non discute. La pubblica discussione è ben altra cosa.

Ora, se nell'aula della giustizia sorgesse una voce di un rappresentante della società, di un agente libero, il quale tutelasse i sacri diritti della giustizia, senza premere sull'ordine giudiziario, senza nessuna preoccupazione, non vedete, signori, che da quest'Aula parlamentare potrebbe sorgere un progetto di legge da livellare l'attuale legislazione ai principii veri di progresso, ai principii veri d'ordine pubblico?

Io non aggiungo altro, perchè abuserei della pazienza della Camera; e quindi conchiudo raccomandandole di prendere in benigna considerazione l'ordine del giorno che, a nome della Commissione, ho avuto l'onore di presentare. (*Bravissimo! Benissimo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non dirò che pochissime parole per fare ragione dell'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Morrone a nome, non so se di lui solo o dell'intera Commissione.

MORRONE. Dell'intera Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pensavo che questo ordine del giorno fosse stato abbandonato, perchè dopo che la relazione è stata presentata, è avvenuto un fatto che a me pareva togliere ogni ragione di essere a questo ordine del giorno.

Voi non ignorate, signori, che pochi giorni sono avete votata la legge che modifica essenzialmente le funzioni del Ministero pubblico. Ora, con questo ordine del giorno, si chiede al Governo di affidare al Ministero pubblico le sole funzioni conformi agli interessi della giustizia. Noi crediamo di avere soddisfatto a questa parte dell'ordine del giorno con la legge votata dalla Camera e dal Senato. Voi ricordate che con quella legge si sono tolte al Ministero pubblico molte attribuzioni riguardanti i giudizi civili. Le funzioni del Ministero pubblico sono state ridotte a quella parte che costituisce veramente l'essenza della sua istituzione cioè alla materia penale, e non credo certo che l'onorevole Morrone, o alcun altro membro della Camera voglia spogliare il Ministero pubblico delle funzioni che riguardano i giudizi penali, lo che tanto varrebbe quanto l'abolirlo.

Quanto a questa parte dell'ordine del giorno, credo che non occorra più di occuparcene, perchè fu già soddisfatta dalla nuova legge di riforma del pubblico Ministero.

Passo alla seconda parte dell'ordine del giorno.

Nella seconda parte ci si chiede che si provveda a che il Ministero pubblico sia nell'ordine giudiziario il rappresentante libero della società e della legge.

Io ho avuto l'onore di esercitare per lunghi anni le funzioni del Ministero pubblico. Per verità non mi sono mai accorto di non essere stato il rappresentante libero della società e della legge.

Ho manifestato sempre con pienissima libertà la mia opinione intorno al modo d'interpretare ed applicare la legge, come ho esercitato liberamente le mie funzioni intorno al modo di tutelare i diritti della società.

Il Governo che cosa può fare col Pubblico Ministero? Può dargli istruzione o fargli eccitamenti a proporre un'istanza che creda conveniente, a promuovere anche un procedimento che creda necessario; e questo fa il Governo nell'esercizio legittimo delle sue funzioni di potere esecutivo, di quel potere che deve vegliare per l'esecuzione della legge. Ma quando il Governo ha manifestata la sua intenzione al Pubblico Ministero, quando ne ha posta in movimento l'azione, scema forse in qualche modo la libertà pienissima che la legge attribuisce al Pubblico Ministero nell'adempire le sue funzioni nell'interesse della legge e della società?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Che cosa diceva al Governo il celebre Dupin, che fu una grande illustrazione del Pubblico Ministero? Io obbedisco al Governo che mi eccita a introdurre l'istanza; ma quando mi vesto della mia toga e compaio davanti al corpo giudiziario, là liberamente, come sacerdote della giustizia, indipendentemente da ogni soggezione, là manifesto la mia opinione e conchiudo per l'applicazione della legge come la mia coscienza mi detta. Questo è il modo con cui il Pubblico Ministero ha sempre esercitato, esercita e deve esercitare le sue nobili funzioni.

Per verità mi crederei fare un'ingiuria alla nobilissima parte dell'ordine giudiziario che costituisce il Pubblico Ministero, se venissi in Parlamento a proporre una legge che dia la libertà a questi magistrati... (Bravo! *a destra*) come se fino al giorno d'oggi fossero stati schiavi in grazia dello Statuto e della libertà costituzionale! (Bravo! *a destra*) In mezzo a un popolo libero sarebbe servo il solo Ministero pubblico. Trista e non vera rivelazione io farei al paese.

Perdonatemi, o signori, questa opinione per me non ha carattere di serietà, non la posso secondare, non la posso accettare! (Bravo! Bene! *a destra*)

MORRONE. Dirò in primo luogo che la legge ultimamente discussa e approvata dalla Camera sul Ministero pubblico non cangia in nulla la condizione delle cose, poichè il Ministero pubblico ha la libertà d'intervenire...

PRESIDENTE. I signori deputati si compiacciono di recarsi al loro posto; non è decoroso per la Camera il vederli così a gruppi.

MORRONE. Dunque io diceva: la legge ultimamente approvata dalla Camera, me'l perdoni l'onorevole guardasigilli, non ha cangiato in nulla la posizione delle cose, poichè il Ministero pubblico è rimasto libero d'intervenire in giudizio; al Ministero pubblico è rimasto l'esercizio dell'azione penale; al Ministero pubblico è rimasto anzi il dovere d'intervenire in alcune cause; l'unica modificazione è che non è necessaria la sua presenza in pubblico giudizio perchè l'udienza sia legale; non si è detto nè più nè meno di questo. Dunque l'ultima legge non ha cambiata la condizione delle cose.

Sono rimasto poi colpito di meraviglia per la seconda parte dell'osservazione dell'onorevole guardasigilli. Anche io, o signori, sono stato procuratore generale, anche io ho esercitato il Ministero pubblico, ed ho il piacere di assicurare la Camera che non ci è stato caso in cui il Ministero mi avesse imposto un'opinione: no...

Voce a destra. E allora!

MORRONE. E allora? Allora io vi dico: voglio dalle

istituzioni quello che voi mi volete dare dalla volontà degli uomini.

Voci a sinistra. Bravo! La risposta è giusta!

MORRONE. Dunque io chiedo alle istituzioni l'indipendenza del Pubblico Ministero, e domando: qual è l'interesse che voi, funzionario pubblico, avete di venire qui a portare la parola nell'interesse delle parti o nell'interesse della società? E il potere esecutivo? Ma, Dio buono! Siamo in un giudizio civile? Ed allora non vedete che il Codice civile ha pareggiato tutte le condizioni: dei minori, dei tutori, dei corpi morali, degli amministratori. Che vuole dunque il Pubblico Ministero per le cause dei minori, se la personalità giuridica degli stessi è stata tutelata dal Codice civile, ed il Codice avrebbe mancato ai suoi doveri, se per avventura avesse lasciato disuguagliata la condizione dei cittadini.

Dunque negli interessi civili non trovo ragione che venga il Pubblico Ministero, come agente del potere esecutivo, a presenziare e portare la sua parola, il che certo non cambia la condizione delle parti. Imperocchè non può alterare le conclusioni dei litiganti, non può proporre eccezioni che non fossero di ordine pubblico. Ma in questo caso è dovere del magistrato di proporle; e, se non le propone, c'è la Corte di cassazione per provvedere. Qual è adunque la ragione della necessità del Pubblico Ministero nei giudizi civili? Non so trovarla.

Mi s'è detto da questo lato della Camera (*Destra*): confessate dunque che il potere esecutivo non ha esercitato alcuna influenza.

Dio buono! Parlo innanzi ad uomini gravi. È possibile che un ministro italiano sia giunto al punto d'ingiungere ai procuratori generali le loro conclusioni? Di ciò non ho parlato, ma, lo ripeto, (e con ciò termino per non abusare della pazienza della Camera), se il vedere, che un uomo il quale sta al potere, rispetta la propria dignità, rispettando quella di un magistrato, è cosa che soddisfa l'animo, non è cosa che possa soddisfare la logica legislativa, poichè dalle leggi, non dagli uomini si vuole ripetere la garanzia delle istituzioni. Con ciò finisco. (*Molte voci d'approvazione*)

AURITI. Mi pare che la Commissione sia stata animata da buone intenzioni sì, ma, mi si permetta il dirlo, il suo concetto è espresso in una forma non adeguata, chè per una parte è vaga ed indeterminata, e per un'altra parte è quasi oltraggiosa alle funzioni del Pubblico Ministero quale ora è costituito.

Non è che un concetto generico il dire che il Pubblico Ministero debba essere costituito in modo diverso da quello in cui trovasi al presente, ma que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

st'idea è stata espressa con una formola vaga, che vuol determinata riferendola alla posizione, più che alle attribuzioni del Pubblico Ministero.

La questione dovrebbe porsi in questi termini: Può il Pubblico Ministero essere costituito in modo che abbia carattere di magistrato inamovibile? Con questa domanda si verrebbe però a sollevare una grande questione.

È opinione dei giuristi napoletani che il pubblico Ministero non possa essere sollevato all'altezza dell'autorità e della dignità che gli compete, se le sue funzioni non diventano una missione revocabile di magistrato inamovibile.

L'esecuzione della legge ha un doppio lato; l'esecuzione della legge nella sua generalità ovvero *de plano*, e l'applicazione della legge ai casi particolari in via contenziosa.

La prima parte è opera del potere esecutivo, che deve bandire la legge, dare le istruzioni per la sua osservanza; nominare i funzionari che debbono applicarla; sorvegliare costoro, perchè non trascendano i limiti dei loro poteri; dare la forza pubblica per l'esecuzione della legge contro ogni resistenza di fatto.

Questa è missione del potere esecutivo, e il potere esecutivo la compie per mezzo del pubblico Ministero che è suo organo e rappresentante per l'osservanza della legge presso la magistratura. Ma quando la legge si applica ad un caso particolare, questa è funzione giudiziaria, è opera di magistrato, nel cui svolgimento è magistrato quello che giudica come quello che richiede, ossia nell'applicazione della legge ai casi particolari in via contenziosa sono due momenti di una stessa funzione giudiziaria la requisitoria e la sentenza.

Ecco dunque come si accordano le proposizioni in apparenza contraddittorie del pubblico Ministero come rappresentante del potere esecutivo presso la magistratura e come magistrato; è rappresentante del potere esecutivo per la esecuzione della legge nella sua generalità; è magistrato per concorrere all'applicazione della legge ai casi particolari. A ciò provvede opportunamente il sistema che fa delle funzioni del pubblico Ministero una missione revocabile di magistrato inamovibile. Egli deve avere la fiducia del Governo, che altrimenti non potrebbe rispondere negli ordini rappresentativi dell'andamento della buona amministrazione della giustizia. Ma egli in molte parti ha funzioni di magistrato, veste la toga di magistrato; se perderà la fiducia del Governo lascerà la missione speciale di che è investito, ma non potrà essere spogliato del carattere di magistrato.

Ecco, signori, quello che è nella convinzione di

molti giuristi delle provincie meridionali, perchè questo principio era scritto nella nostra antica legislazione, quantunque in epoca di dispotismo non fosse che una lettera morta.

Ma quello che io domando all'onorevole preopinante, è che una questione così importante non si discuta in questo momento di sbieco, per incidente, quando la Camera non ha avuto agio di maturare una risoluzione.

L'onorevole De Falco, così strenuo difensore e rappresentante del pubblico Ministero, pure ha concesso agli oppositori che questa teorica sia in contraddizione coi principii del Governo rappresentativo; che il guardasigilli non avrebbe modo come rispondere della buona amministrazione della giustizia, se il pubblico Ministero diventasse un magistrato inamovibile.

Io sono d'avviso contrario, e quando sorgerà il momento che questa questione si ponga sul tappeto io sarò sostenitore della teorica del pubblico Ministero come magistrato inamovibile con missione revocabile.

Ma non è questo il momento di compromettere un grande principio con una discussione incidentale sorta come per caso, prematura, precipitata.

Lasciamo le formole vaghe, e serbiamo il combattimento ad un'ora più opportuna per una dottrina pratica e ragionevole.

Voci. C'è un invito.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la sua proposta.

Prego i signori deputati a riprendere i loro posti.

PUCCHINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PUCCHINI, relatore. L'onorevole Auriti è sceso in campo a mostrare che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione aveva la sua alta ragione di essere; l'onorevole Auriti ci dice: serbiamo le armi per combattere in un'altra occasione, in un momento solenne, in cui potremo contemplare tutta la questione e tutta discuterla. L'invito per me è importante, perchè io ho sempre letto con grande ripugnanza le disposizioni dell'articolo 129. In quell'articolo, non solamente si dice che il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ma si soggiunge che è posto sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia. Il senso di questa frase la Camera lo intende; io so che l'Italia non ha a deplorare il minimo inconveniente da quella frase, ma so che potrebbe venire l'alba di un giorno in cui quella frase potrebbe pesare ferocemente sul paese. (*Bravo! Bene!*) Quindi, quantunque mi dolga di mettermi

in opposizione coll'onorevole guardasigilli, le idee mie sono immutabili. Ed a lui, uomo di cuore, che pure ha percorso tutta la splendida carriera del Pubblico Ministero, io domando: perchè con parole crude voi respingete un invito che, alla fine dei conti, si riduce a questo: studiate? Noi non vi domandiamo domani questa legge, vi diciamo soltanto: qui c'è una grande questione; questa questione mina la stessa istituzione che voi volete difendere, perchè le accuse, i rimproveri vengono tutti a lei per le parole scritte nell'articolo 129. Siamo calmi, non creiamo uno spettro là dove non c'è che una preghiera cortese.

Quando la Commissione invita il Ministero, che desso accetti quest'invito, ed egli nella sua coscienza, nella quale noi volentieri abbiamo fede, vedrà il momento opportuno in cui il progetto di legge dovrà essere portato davanti alla Camera. Io posso fare un passo di più, posso dirvi: ma v'è nel nostro ordine del giorno qualche frase che urta? Ebbene, modifichiamola; noi siamo disposti a tutto, ma purchè la questione sia riconosciuta, purchè qua dentro si dica: v'è una questione da studiare e da risolvere.

Il tempo non stringe alcuno, poichè nessuno sentel'urgenza di un immediato provvedimento. Ma, di grazia, non ci dividiamo in questo momento.

Gli onorevoli Della Rocca e Morrone, che pure sono stati atleti valentissimi per sostenere l'idea della maggioranza della Commissione in proposito, accetteranno, io credo, tutte quelle modificazioni che alla forma saranno relative; ma almeno non respinga l'onorevole ministro duramente l'invito che noi gli facciamo. Non vale dissimularlo; una questione vi è che la Camera ha bisogno di studiare e di ampiamente discutere; ebbene, si prenda tempo, e noi con calma la discuteremo e risolveremo. E dopo queste parole, crede il ministro di mantenere il suo *veto* rigoroso, assoluto, e che è arrivato su questo banco, almeno per me, con un senso di amarezza? Se egli crede di mantenerlo, ad una volontà salda, immutabile, allora noi saremo forzati di opporre una volontà irremovibile del pari; ma se gli paresse di cedere, troviamoci d'accordo, e l'ultimo voto che la Camera darà in questa legge sia almeno l'eco di tutti quei voti di concordia e di fratellanza che abbiamo dato. (*Bravo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io voglio ben credere che la Camera mi terrà tanto tenero dei principii di libertà e di indipendenza per i magistrati, quanto lo può essere qualunque dei membri della Commissione, e qualunque altro cittadino.

Se io sostengo che l'ordine del giorno, come è presentato dalla Commissione, non mi pare che

possa essere accolto, lo faccio per profondo convincimento; e parmi averne addotte chiaramente le ragioni.

Io diceva, signori, che in due parti si divide l'ordine del giorno della Commissione. L'una parte riguarda le funzioni del Ministero pubblico, e per esse si chiede che siano ridotte a quelle che sono proprie degli interessi della giustizia.

Io vi diceva, signori, che abbiamo votato recentemente una legge la quale ha modificato queste funzioni, le ha ridotte a quei confini che alla Camera ed al Senato sono sembrati più confacenti e più naturali all'indole del Ministero pubblico.

Ma come ci faremo noi a mutare nuovamente, dopo due giorni da che fu votata quella legge, le funzioni del pubblico Ministero? Perchè l'onorevole Morrone ed altri che vogliono modificate ancora le funzioni del Ministero pubblico, quando si discuteva quella legge, non sono sorti a dire: ma questa legge non fa abbastanza, noi vogliamo che le attribuzioni del Ministero pubblico sieno regolate in modo diverso; noi non troviamo che il Ministero pubblico sia da questa legge ridotto a quei confini a cui deve essere ridotto nell'interesse della giustizia.

Ma se queste cose allora non si sono dette, se allora si accettarono le modificazioni delle funzioni del Ministero pubblico come venivano proposte, mi pare che quest'argomento si è considerato allora come convenientemente regolato dalla proposta legge. Non vedrei quindi assolutamente che ora il Parlamento possa approvare la prima parte dell'ordine del giorno, senza far torto a se stesso ammettendo di non avere saviamente proceduto nel votare quella legge.

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno, l'onorevole Auriti osservava che la questione in ogni caso sarebbe posta in termini non accettabili. Egli, comunque creda che ci sia ancora qualche cosa da fare nel riordinamento del Ministero pubblico, non accetterebbe tuttavia la vostra formula, perchè, da uomo coscienzioso, ha dovuto dichiarare che non ha dubitato mai, e non dubita che il Ministero pubblico sia libero nell'esercizio delle sue funzioni, soprattutto per ciò che riguarda l'osservanza delle leggi, la tutela dei diritti della società.

Io so benissimo che la definizione del Ministero pubblico che si legge nell'articolo 129 della legge giudiziaria non garba a tutti, non garba nemmeno a quelli che pure accettano il Ministero pubblico come è costituito attualmente. Se non si trattasse che di studiare una definizione, che per me cancellerei dalla legge, perchè l'ho sempre considerata come una superfluità; se si volesse studiare il modo di dare una definizione più congrua, più esatta del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Ministero pubblico; se non piace quella definizione, come vi diceva l'onorevole relatore della Commissione, io non avrei bisogno di un ordine del giorno per fare questo studio ed entrare in quella via. Credo che nulla ne guadagnerebbe la giustizia, nulla la libertà, nulla l'indipendenza: vi guadagnerebbe forse la sola fraseologia. (*Rumori a sinistra*)

Sarebbe una questione di fraseologia non di giustizia, signori. Ad ogni modo io non avrei difficoltà di prendere quell'articolo e di offrirvelo in olocasto. Al di là non mi sento di andare, ed amo dichiararvelo nettamente, poichè io non dissimulo mai la mia opinione, molto meno nelle discussioni parlamentari.

Aggiungerò infine che quella via che vi additava l'onorevole Auriti fu detta dall'onorevole mio antecessore De Falco incostituzionale; ed io credo che, quando si dovesse entrare in una discussione seria e approfondita di questa questione, non sarebbe difficile a me il dimostrare che l'onorevole mio predecessore proclamava una verità.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole De Donno ha facoltà di parlare.

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

DE DONNO. La maggioranza della Commissione...

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

Chi è d'avviso di chiudere la discussione, favorrisca di alzarsi.

(La discussione è chiusa.)

La maggioranza della Commissione presenta quest'altra proposta. (*No! no! — Rumori*)

Quantunque la discussione sia stata chiusa, si ha sempre il diritto di presentare delle modificazioni.

La proposta è così concepita:

« La Camera, confidando... » (*Oh! oh! — Rumori ed interruzioni a sinistra*)

DELLA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La discussione è stata chiusa. Non le posso dare la parola.

DELLA ROCCA. Per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. All'ultima ora si presenta una proposta a nome della maggioranza della Commissione. Ed io sono dolente che si presenti una proposta senza che sia stata ascoltata l'intera Commissione. Questa proposta può essere l'espressione di una opinione individuale di qualche componente della medesima, ma è dispiacevole che sorga all'improvviso.

Io sono dolente che proprio all'ultima ora mi devo separare con rincrescimento dai miei egregi

collegi della Commissione pei quali non ho espressioni di affetto e di riverenza sufficienti. Ma io debbo protestare contro questa proposta improvvisata, e voterò contro. (*Rumori*)

PUCCHINI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

PUCCHINI, relatore. Come relatore sento il dovere di dichiarare che qui nessuno ha presentato proposte a nome della maggioranza della Commissione.

Sfido l'onorevole Della Rocca a sostenerlo.

L'onorevole De Donno formulò una sua idea... (*Esclamazioni ironiche a sinistra*) e ciò ritenuto, sembrava soverchia qualunque spiegazione. È solo d'uopo aggiungere che all'idea dell'onorevole De Donno hanno fatto seguito gli onorevoli Marchetti, Barazzuoli ed io.

In tutto questo intanto non v'ha da parlare di maggioranza della Commissione, poichè questa non siede riunita per discutere, nè è quindi a ritenersi come presente.

Inutile adunque di venire fuori a parlare di maggioranza e di minoranza della Commissione.

Questa è la dichiarazione che mi pareva doveroso ed onesto di fare per chiarire la nostra posizione, e per non dare vita ad equivoci deplorabilissimi.

DE DONNO. (Della Commissione) L'ordine del giorno presentato è stato concertato e discusso con gli onorevoli Marchetti, Barazzuoli e Puccini, che siamo la maggioranza dei presenti della Commissione, vale a dire quattro contro due. (*Rumori a sinistra*)

Ecco perchè ho adoperato il vocabolo maggioranza della Commissione; è in questo senso che sempre si è presa la parola, tenendo conto solo dei presenti della Commissione, nè mai si è sollevata questione al riguardo. Quindi seguendo le consuetudini parlamentari, ho detto in nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Donno in nome della maggioranza dei presenti della Commissione, fa la presente proposta:

« La Camera confida che il signor ministro della giustizia voglia studiare la questione del Pubblico Ministero, presentare il risultato dei suoi studi in analogo disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. »

È mio dovere di metterlo in votazione.

Domando innanzitutto se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Spieghiamoci chiaro, o signori, io non voglio equivoci, voglio idee chiare e principii netti. Si vuole qualche impegno da me, o mi si domanda semplicemente uno studio sul Pubblico Ministero col solo obbligo di presentare il risultato, qualunque sia, degli studi che io sarei per fare? Se mi domandate soltanto di studiare senza alcun impegno e dirvi quello che penserò, è un atto di cortesia che non vi saprei negare.

Ma se mi domandate di più, se mi domandate che io tolga anche un briciolo ai convincimenti che vi ho esposti, ciò io non posso francamente accettare. (Bene! *a sinistra* — *Agitazione*)

PRESIDENTE. Onorevole De Donno, mantiene la sua proposta o la ritira?

DE DONNO. La maggioranza dei presenti della Commissione la ritira. (Bravo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Ora leggo il voto motivato della Commissione:

« La Camera invita il signor ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge per il quale al Ministero pubblico siano affidate funzioni conformi agl'interessi della giustizia, e sia presso l'ordine giudiziario il rappresentante libero della legge e della società. »

Chi è d'avviso di accettare questa proposta, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Sarà dunque fissato il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Discussione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione del progetto di legge sul rendiconto consuntivo del 1872;
- 3° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1876 del Ministero dell'interno;
- 4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mancini per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874;
- 5° Discussione della proposta di legge per l'abrogazione dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario.

